SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 maggio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 aprile 2011, n. **60**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 93.610 annui a decorrere dall'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA SULLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA DI POLIZIA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, chiamate in seguito Parti Contraenti:

nello spirito di amicizia che lega le due parti contraenti;

per rafforzare la volontà di cooperazione allo scopo di prevenire ogni forma di pericolo e salvaguardare la sicurezza pubblica, nonché intensificare la cooperazione tra gli Organi di Sicurezza;

nell'auspicio comune che attraverso un'intensa cooperazione transfrontaliera di polizia si arrivi a contrastare efficacemente la minaccia transfrontaliera per la sicurezza pubblica, la criminalità organizzata transnazionale ed i flussi di immigrazione clandestina;

convinti di proseguire e sviluppare una stretta cooperazione organica transfrontaliera;

nel richiamare l'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana ed il Ministero dell'interno della Repubblica di Slovenia, nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata, firmato a Roma il 28 maggio 1993;

considerata la Convenzione di attuazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990;

considerata la volontà della Repubblica italiana e della Repubblica di Slovenia di aderire al Trattato di Prüm;

tenuto conto del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Codice Comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice Frontiere Schengen - REG.CE 562/2006);

considerate le rispettive legislazioni nazionali e gli obblighi di diritto internazionale dei due Stati,

Convengono

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1.

Contenuto dell'Accordo, zone di frontiera e Organi competenti

1. Le Parti Contraenti intensificano la cooperazione per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nella prevenzione e repressione dei reati, nonché assicurano reciproca assistenza nel campo della polizia transfrontaliera, nel quadro delle proprie legislazioni nazionali.

2. Ai fini del presente Accordo sono considerate zone di frontiera:

per la Repubblica italiana: i territori di competenza delle province di Trieste, Gorizia e Udine;

per la Repubblica di Slovenia: le zone di competenza delle Direzioni di Polizia di: Koper, *Nova* Gorica e Kranj.

3. Ai fini del presente Accordo sono considerati Organi di Sicurezza:

per la Repubblica italiana: il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza in qualità di Organo centrale nazionale ed Uffici periferici nel quadro delle rispettive competenze;

per la Repubblica di Slovenia: il Ministero dell'interno, Polizia, Direzione Generale di Polizia in qualità di Organo Centrale Nazionale con le proprie unità organizzative interne nonché le Unità organizzative di polizia di zona (chiamati in seguito: Direzioni di Polizia) nel quadro delle rispettive competenze,

4. Le Parti Contraenti si comunicano le eventuali modifiche circa le competenze e le denominazioni degli Organi indicati nel presente Accordo.

Art. 2.

Analisi congiunta sulla sicurezza transfrontaliera

Le Parti Contraenti si adoperano per una informazione più uniforme sulle situazioni concernenti la sicurezza. A tal fine, a tempi stabiliti e se necessario, si scambiano le analisi riguardanti lo stato della situazione e analizzano congiuntamente la sicurezza transfrontaliera.

TITOLO II
FORME DI COOPERAZIONE DI POLIZIA IN GENERALE

Art. 3.

Cooperazione su richiesta

1. Gli Organi di sicurezza delle Parti Contraenti, nel quadro delle proprie competenze, nell'ambito del presente Accordo assicurano reciproca assistenza a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché nella prevenzione, individuazione e repressione degli illeciti. Se l'Organo interessato non è competente alla trattazione della richiesta, questa viene trasmessa all'Organo competente.

2. Le richieste di cui al primo punto del presente articolo e le risposte vengono inviate agli Organi Centrali Nazionali delle Parti Contraenti.

3. La trasmissione delle richieste e delle risposte può avvenire direttamente tra gli Organi di sicurezza competenti delle Parti Contraenti, se:

a) i contatti di servizio transfrontalieri interessano gli illeciti la cui competenza ed il perseguimento ricadono nelle zone di frontiera ai sensi dell'art. 1, comma secondo, del presente Accordo,

b) non si ha il tempo sufficiente per inoltrare le richieste a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica tramite i normali canali tra gli Organi Centrali Nazionali.

Delle richieste ricevute ed inoltrate direttamente bisogna interessare i propri Organi Centrali Nazionali secondo la legislazione nazionale.

4. Le richieste, di cui al capoverso 1 e 3, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, possono riguardare in particolare:

a) l'accertamento dei proprietari e dei conducenti dei veicoli stradali e dei mezzi aerei e marittimi;

b) l'accertamento relativo alle patenti di guida, alle patenti nautiche e simili;

c) l'accertamento della residenza e del domicilio nonché l'autorizzazione a soggiornare nello Stato;

d) l'accertamento dei titolari degli allacci telefonici o di altre apparecchiature di telecomunicazione;

e) l'accertamento dell'identità;

f) le informazioni circa la provenienza delle cose (per esempio armi, veicoli a motore e mezzi marittimi);

g) il coordinamento e l'istituzione dei primi provvedimenti di ricerca;

h) i provvedimenti relativi all'osservazione e pedinamento, la consegna Controllata e l'attività di copertura;

i) le informazioni sull'inseguimento transfrontaliero;

j) la raccolta di informazioni di polizia e interrogatori;

k) l'accertamento delle prove;

l) la notifica dei provvedimenti e degli atti.

Art. 4.

Comunicazione delle informazioni senza richiesta

Gli Organi di sicurezza competenti, in casi singoli e senza preventiva richiesta, si trasmettono informazioni ritenute per l'Organo ricevente, importanti per quanto concerne la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o per la prevenzione, individuazione e la repressione degli illeciti. Per l'attuazione dello scambio delle informazioni si intendono valide le norme contenute nel secondo e terzo capoverso dell'articolo 3.

Art. 5.

Formazione e aggiornamento

Gli Organi di sicurezza delle Parti Contraenti collaborano nel campo della formazione e dell'aggiornamento, in particolare:

a) si scambiano i programmi ed i contenuti degli studi;

b) organizzano seminari comuni e corsi di aggiornamento, scambiandosi i docenti;

c) invitano i rappresentanti dell'altra Parte Contraente, in qualità di osservatori, per assistere alle dimostrazioni.

TITOLO III

PARTICOLARI FORME DI COOPERAZIONE DI POLIZIA

Art. 6.

Osservazione e pedinamento transfrontaliero

1. Gli Organi di sicurezza della Parte Contraente che, a seguito di indagini per i reati nel proprio Stato, svolgono attività di osservazione e pedinamento nei confronti della persona che è indiziata di reato, per il quale può essere richiesta l'estradizione, possono continuare l'attività di osservazione e pedinamento nel territorio dell'altra Parte Contraente, se a questa è stata preventivamente rivolta la richiesta ed ha concesso il nulla osta. Il nulla osta può essere collegato ad altre supplementari condizioni. Se così richiesto dagli Organi competenti della parte richiesta, l'osservazione e il pedinamento devono essere da questi condotti o immediatamente interrotti.

2. La richiesta, in conformità al primo capoverso, deve essere inoltrata a:

per la Repubblica italiana: al Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia;

per la Repubblica di Slovenia: al Ministero dell'interno, Polizia, Direzione Generale di Polizia, Direzione della Polizia Criminale.

3. Se a causa di particolare urgenza dell'altra Parte Contraente non è possibile preventivamente richiedere la concessione del nulla osta, il pedinamento e l'osservazione possono continuare anche oltre il confine a condizione che all'atto del passaggio del confine di Stato, durante l'osservazione ed il pedinamento, venga comunicato immediatamente all'Organo competente di quella Parte Contraente sul cui territorio continuerà tale attività.

All'atto dell'attraversamento del confine occorre informare:

per la Repubblica italiana: Ministero interno, Dipartimento P.S., Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia, Centro Cooperazione di Polizia e Dogana di Thörl Maglern;

per la Repubblica di Slovenia: Ministero dell'interno, Polizia, Direzione Generale di Polizia, Direzione della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

La richiesta, di cui al primo capoverso, nella quale bisogna indicare i motivi che hanno portato all'attraversamento del confine di Stato senza preventivo nulla osta, va trasmessa senza ritardo.

L'osservazione ed il pedinamento vanno interrotti immediatamente quando la Parte Contraente del territorio sul quale si sta svolgendo l'attività lo richiede in base alla comunicazione o richiesta oppure se il nulla osta non è stato ottenuto nell'arco delle dodici ore dopo l'attraversamento del confine di Stato.

4. Per l'esecuzione dell'attività di osservazione e pedinamento, la Parte Contraente può, col benestare dell'altra Parte, utilizzare anche mezzi aerei o marittimi.

5. L'osservazione ed il pedinamento, ai sensi del primo e terzo capoverso del presente articolo, sono concessi esclusivamente alle seguenti condizioni:

a) gli operatori di polizia hanno il dovere di rispettare le disposizioni del presente articolo e la legislazione nazionale della Parte Contraente del territorio dove viene effettuato il servizio. Devono inoltre rispettare le direttive degli Organi locali competenti,

b) tranne nel caso, di cui al terzo capoverso, gli operatori di polizia devono aver con sé, il documento dal quale si evince che l'autorizzazione è stata acquisita,

c) gli operatori di polizia devono sempre essere in grado di dimostrare il proprio incarico ufficiale,

d) gli operatori di polizia che effettuano l'osservazione e il pedinamento possono portare con sé l'arma in dotazione, tranne se non esplicitamente negato dalla Parte richiesta. L'uso dell'arma può avvenire solamente in caso di legittima difesa,

e) è vietato fare ingresso nelle abitazioni e nei luoghi pubblici non accessibili. L'ingresso nelle aree pubbliche di lavoro accessibili, di esercizio e di affari è consentito durante l'orario di esercizio o di lavoro,

f) gli operatori di polizia non sono autorizzati a fermare od arrestare la persona nei cui confronti viene svolta tale attività,

g) gli operatori di polizia delle Parti Contraenti devono relazionare per ciascuna osservazione e pedinamento che viene effettuato nel territorio dell'altra Parte di cui al 2° comma. In casi particolari, se le circostanze lo richiedono, si può anche richiedere la presenza del personale operante che ha effettuato l'osservazione ed il pedinamento,

h) gli Organi di quella Parte Contraente dalla quale provengono gli operatori di polizia che effettuano l'osservazione e il pedinamento, su richiesta assicurano assistenza nel prosieguo dell'indagine,

i) i mezzi tecnici, necessari per l'effettuazione dell'osservazione e del pedinamento, possono essere usati nella necessaria misura se ciò è conforme alla legislazione nazionale della Parte Contraente sul cui territorio si effettua tale attività. I mezzi tecnici che vengono usati per l'osservazione ed il pedinamento devono essere elencati nella richiesta di cui al primo capoverso,

j) i veicoli utilizzati sono esenti dai divieti e dalle limitazioni e sono parificati ai veicoli degli Organi di sicurezza della Parte Contraente del territorio sul quale vengono adoperati. I segnali luminosi e sonori possono essere usati se necessari per l'effettuazione dell'osservazione e del pedinamento.

6. L'osservazione ed il pedinamento transfrontaliero si effettuano senza limiti di spazio.

Art. 7.

Osservazione e pedinamento transfrontaliero per altri fini

L'osservazione ed il pedinamento transfrontaliero possono essere effettuati, se ciò previsto dalla legislazione nazionale delle Parti Contraenti, anche per la prevenzione:

a) dei reati commessi da persone, per le quali si può richiedere l'estradizione,

b) della costituzione delle associazioni criminali o della criminalità organizzata.

In questo caso si applica la procedura prevista dall'articolo 6.

Art. 8.

Inseguimento transfrontaliero

1. Gli Organi di sicurezza della Parte Contraente che nel proprio Stato svolgono l'attività di inseguimento di persona che:

a) viene sorpresa in flagranza di reato o prende parte al reato per il quale all'altra Parte Contraente può essere richiesta l'estradizione o che per questo viene perseguita;

b) si è data alla fuga dalla custodia cautelare o dalla Casa Circondariale ovvero da altri provvedimenti restrittivi della libertà personale, adottati per reati per i quali è concessa l'estradizione, possono continuare, senza la preventiva autorizzazione dell'altra Parte Contraente, l'inseguimento nel territorio di questa, se non è stato possibile informare preventivamente gli Organi dell'altra Parte Contraente a causa della straordinaria urgenza del fatto oppure quando non è stato possibile cedere l'inseguimento.

2. Gli operatori di polizia che effettuano l'inseguimento devono immediatamente prendere contatto con il competente Organo dell'altra Parte Contraente, di norma già prima dell'attraversamento del confine di Stato. L'inseguimento deve essere immediatamente interrotto, se così richiesto dalla Parte Contraente del territorio sul quale l'inseguimento si dovrebbe svolgere o si sta svolgendo. A richiesta degli operatori di polizia che effettuano l'inseguimento, gli Organi locali competenti, in base alla legislazione nazionale, trattengono la persona inseguita per accertare la sua identità o per privarla della libertà personale.

3. Se non viene avanzata la richiesta di interruzione dell'inseguimento e se non è possibile per tempo coinvolgere gli Organi locali competenti, gli operatori di polizia che effettuano l'inseguimento, trattengono la persona in conformità alle norme previste dalla legislazione nazionale dell'altra Parte Contraente fino a quando gli operatori di polizia dell'altra Parte Contraente, che vengono immediatamente informati, non accertano la sua identità o provvedono al suo arresto.

4. L'inseguimento viene svolto senza limitazioni di spazio o di tempo. Il confine di Stato, in questo caso, può essere attraversato anche fuori dai valichi di frontiera e non solo durante l'orario di esercizio.

5. L'inseguimento può essere effettuato solo alle seguenti condizioni:

a) gli operatori di polizia hanno il dovere di rispettare le norme del presente Accordo e della legislazione nazionale della Parte Contraente del territorio sul quale viene effettuata tale attività. Devono comportarsi in conformità alle direttive degli Organi locali competenti di questa Parte Contraente;

b) l'inseguimento è consentito attraverso i confini terrestri, aerei e marittimi;

c) è vietato fare ingresso nelle abitazioni e nei luoghi pubblici non accessibili. L'ingresso nelle accessibili aree pubbliche di lavoro, esercizi e di affari è consentito durante l'orario di esercizio o di lavoro;

d) gli operatori di polizia devono essere chiaramente riconoscibili dall'uniforme o da segni distintivi ufficiali od ulteriori apparecchiature sui veicoli. Non è consentito indossare abiti civili e contemporaneamente usare veicolo civile di servizio senza i suddetti contrassegni ufficiali. Essi devono essere sempre in grado di dimostrare il proprio incarico;

e) gli operatori di polizia durante tale attività, possono portare seco l'arma in dotazione. L'arma può essere usata solo nei casi di legittima difesa;

f) nei confronti della persona che viene trattenuta, in conformità al terzo capoverso, prima dell'accompagnamento all'Organo locale competente dell'altra Parte Contraente, può essere effettuato solo il controllo di sicurezza. Durante l'accompagnamento possono essere usate le manette. Le cose in possesso della persona possono essere temporaneamente trattenute fino all'arrivo degli Organi competenti dell'altra Parte Contraente;

g) gli operatori di polizia devono dopo ogni inseguimento, immediatamente, presentarsi presso l'Organo locale competente dell'altra Parte Contraente, relazionando. Se richiesto hanno l'obbligo di assicurare la propria presenza fino a quando non vengono chiarite tutte le circostanze dell'inseguimento. Ciò vale anche quando la persona inseguita non è stata fermata;

h) gli Organi di quella Parte Contraente dalla quale provengono gli operatori di polizia che effettuano l'inseguimento, su richiesta, assicurano l'assistenza nel prosieguo dell'indagine;

i) gli autoveicoli utilizzati sono esenti dai divieti e dalle limitazioni e sono parificati agli autoveicoli degli Organi di sicurezza della Parte Contraente del territorio sul quale vengono adoperati. Si può fare uso dei segnali luminosi e sonori se necessari per l'effettuazione dell'inseguimento;

j) i mezzi tecnici necessari per effettuare l'inseguimento, possono essere usati nella necessaria misura se ciò è conforme alla legislazione nazionale della Parte Contraente del territorio sul quale si effettua tale attività. Dell'utilizzo dei mezzi tecnici occorre informare gli Organi competenti dell'altra Parte Contraente.

6. La persona fermata dagli operatori di polizia degli Organi competenti, in base al terzo capoverso, può essere trattenuta per l'interrogatorio. In questo caso si applicano le norme della legislazione nazionale.

7. In caso di inseguimento transfrontaliero vengono informati:

per la Repubblica italiana: Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di Thörl Maglern e Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia;

per la Repubblica di Slovenia: Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di Thörl Maglern o la Direzione di Polizia di Koper o la Direzione di Polizia di *Nova* Gorica o la Direzione di Polizia di Kranj, secondo la competenza territoriale.

Art. 9.

Inseguimento transfrontaliero per altri fini

1. L'inseguimento è consentito anche quando la persona si sottrae al controllo di polizia entro 30 km dal confine di Stato e non ha rispettato i previsti segnali di alt con la conseguenza che potrebbe minacciare la sicurezza pubblica.

2. Per l'inseguimento, secondo questo articolo, si applica l'articolo 8.

3. L'inseguimento si interrompe se richiesto dall'Organo competente della Parte Contraente sul cui territorio si effettua l'inseguimento oppure se il suo proseguimento potrebbe portare ad una concreta minaccia della vita e della salute della persona inseguita ovvero di terze persone.

Art. 10.

Consegna controllata ed attività di copertura

1. Nel rispetto delle normative vigenti in ciascuna delle Parti contraenti e previ dettagliati accordi presi di volta in volta dalle competenti Autorità, le Parti Contraenti si impegnano ad agevolare e a prestare ogni possibile assistenza alle operazioni di «consegne controllate» ed alle «attività sotto copertura».

2. La richiesta in conformità al primo comma deve essere inoltrata:

per la Repubblica italiana: Ministero dell'interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per i Servizi Antidroga per le attività riferite ad investigazioni afferenti le sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché i precursori.

Per le altre attività la competenza è della Direzione Centrale della Polizia Criminale-Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia;

per la Repubblica di Slovenia: Ministero dell'Interno, Polizia, Direzione Generale di Polizia, Direzione della Polizia Criminale.

Art. 11.

Gruppi di lavoro e di indagini congiunti

Per una migliore collaborazione gli Organi competenti delle Parti Contraenti, se necessario, istituiscono gruppi di lavoro e di indagini congiunti, con compiti di consulenza, analisi e studio. I Gruppi, previ specifici accordi, possono compiere anche attività di indagine congiunte.

Art. 12.

Distacco di Ufficiali di collegamento

1. La Parte Contraente può, con il consenso degli Organi competenti dell'altra Parte Contraente, distaccare presso gli Organi di sicurezza Ufficiali di collegamento.

2. Gli Ufficiali di collegamento sono chiamati a svolgere attività di sostegno e di consultazione. Trasmettono informazioni ed eseguono i propri compiti nel quadro delle direttive del proprio Stato e nel rispetto delle richieste dello Stato ospitante.

3. Per velocizzare ed intensificare la cooperazione prevista dal presente Accordo, gli Organi Competenti oltre alle comunicazioni previste per singole attività, informano contestualmente anche gli Ufficiali di collegamento.

4. Gli Ufficiali di collegamento distaccati in uno Stato non firmatario del presente Accordo, possono, se reciprocamente autorizzati dagli Organi competenti, svolgere interessi dell'altra Parte Contraente.

Art. 13.

Pattuglie miste lungo il comune confine di Stato

1. Gli Organi di sicurezza delle Parti Contraenti possono, ai fini della tutela dell'ordine e sicurezza pubblica lungo il confine di Stato, effettuare pattugliamento misto fino a 10 km dal confine di Stato.

2. Durante lo svolgimento del servizio di pattugliamento misto gli operatori di polizia dell'altra Parte Contraente sono anche autorizzati ad accertare l'identità delle persone. Nel caso in cui si sottraggano ai controlli possono essere fermate in conformità alle norme delle rispettive legislazioni nazionali.

3. Gli altri provvedimenti di polizia che comportano l'uso della forza o la limitazione della libertà personale debbono essere adottati, in via esclusiva, dagli operatori di polizia della Parte Contraente del territorio nazionale dove si svolge l'attività, salvo che, per il buon esito di tale attività, risulti assolutamente necessario l'ausilio dell'operatore dell'altra Parte Contraente.

4. Per l'esecuzione del presente articolo si applica la legislazione nazionale della Parte Contraente del territorio dove gli operatori di polizia svolgono attività.

Art. 14.

Assistenza in casi rilevanti

Gli Organi di sicurezza possono prestarsi assistenza in occasione di manifestazioni pubbliche e simili avvenimenti di rilevante importanza, che potrebbero minacciare la sicurezza dell'altra Parte Contraente, attraverso:

immediate e reciproche informazioni;

l'attuazione di reciproci coordinati provvedimenti di polizia;

l'invio di esperti e equipaggiamento.

Art. 15.

Utilizzo dei mezzi aerei e marittimi

1. Per le attività, nel quadro del presente Accordo, possono essere utilizzati con l'autorizzazione dei competenti Organi, mezzi marittimi e mezzi aerei.

2. Ciascuna Parte Contraente permette ai mezzi aerei dell'altra Parte, di essere utilizzati nella zona del proprio Stato, di atterrare e decollare al di fuori degli aeroporti e delle piste di atterraggio, ma sempre in osservanza delle norme interne ed internazionali sul controllo e sicurezza del traffico aereo.

3. Gli operatori di polizia, nell'utilizzo dei mezzi marittimi, sono esenti dal rispetto delle norme del traffico per la navigazione interna come gli appartenenti degli Organi di sicurezza della Parte Contraente del territorio sul quale si trovano.

TITOLO IV

COLLABORAZIONE DELLA POLIZIA STRADALE

Art. 16.

Collaborazione nel garantire la sicurezza nel traffico stradale

La collaborazione della polizia stradale sulla base del presente Accordo comprende:

a) l'informazione reciproca sulle circostanze rilevanti per il traffico stradale per quanto concerne la densità del traffico, interruzioni della circolazione, condizioni atmosferiche eccezionali e sui provvedimenti quali la deviazione o limitazione del traffico che vengono effettuati nell'interesse della scorrevolezza della circolazione stradale e per agevolare il traffico transfrontaliero dei veicoli a motore;

b) l'informazione reciproca sulle esperienze acquisite nel servizio di polizia stradale e allo scambio di esperienze nel campo della sicurezza stradale;

c) la partecipazione a servizi finalizzati al contrasto di specifiche violazioni in materia di circolazione stradale e per la verifica dell'efficienza dei veicoli e della regolarità del trasporto internazionale di merci e di persone.

TITOLO V

PUNTI DI CONTATTO

Art. 17.

Istituzione

1. Per facilitare lo scambio delle informazioni e collaborazione tra gli Organi di sicurezza delle Parti Contraenti possono essere istituiti Punti di contatto.

2. I Punti di contatto collaborano direttamente per lo scambio delle informazioni, delle analisi nonché per garantire assistenza nel coordinamento della cooperazione transfrontaliera secondo il presente Accordo.

3. L'istituzione dei Punti di contatto nonché le modalità di cooperazione saranno regolate con particolari intese.

TITOLO VI

PROTEZIONE DEI DATI

Art. 18

Principi

1. I dati personali e le informazioni necessarie all'esecuzione del presente Accordo, comunicati dalle Parti Contraenti, devono essere trattati e protetti in conformità alle legislazioni nazionali sulla protezione dei dati personali e delle informazioni.

2. I dati personali e le informazioni comunicate, possono essere ritrasmesse a terzi, unicamente dalle autorità competenti per l'esecuzione del presente Accordo, previa autorizzazione scritta della Parte Contraente che li aveva comunicati.

TITOLO VII

RAPPORTI GIURIDICI

Art. 19.

Diritti e mandati degli operatori di polizia

Gli operatori di polizia, nel quadro della cooperazione prevista dal presente Accordo, che svolgono compiti nel territorio nazionale dell'altra Parte Contraente non necessitano di specifici mandati, tranne se non diversamente previsto. Nell'attuare i provvedimenti, nel rispetto della legislazione nazionale dell'altra Parte Contraente gli operatori di polizia sono autorizzati a:

a) indossare l'uniforme e l'arma in dotazione nonché altri mezzi di coercizione, tranne se l'altra Parte Contraente in singoli casi comunica di non permetterli ovvero di permetterli solo a determinate condizioni;

b) utilizzare la pistola d'ordinanza solo in caso di legittima difesa;

c) entrare muniti del tesserino di servizio, sul territorio dell'altra Parte Contraente e rimanervi per tutto il periodo necessario per effettuare i compiti di cui al presente Accordo;

d) usare per l'attività transfrontaliera veicoli di servizio e mezzi tecnici necessari.

Art. 20.

Rapporti di impiego

Per gli operatori di polizia delle Parti Contraenti, per quanto riguarda il rapporto di impiego nonché la disciplina, vigono le norme delle rispettive legislazioni nazionali.

Art. 21.

Responsabilità

Se gli operatori di polizia della Parte Contraente durante l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo provocano danni sul territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima risponde verso terzi danneggiati a condizioni uguali e in uguali misure come se il danno fosse stato causato dai propri operatori di polizia.

Art. 22.

Status giuridico degli operatori di polizia davanti alla legge penale

Gli operatori di polizia che secondo il presente Accordo prestano servizio sul territorio dell'altra Parte Contraente sono, riguardo ai reati commessi o subiti, parificati agli operatori di polizia della Parte Contraente del territorio dove prestano servizio.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

Rifiuto di cooperazione

Se una Parte Contraente è dell'avviso che l'adempimento alla richiesta o l'attuazione della cooperazione, secondo il presente Accordo, limita la sovranità, minaccia la propria sicurezza o altri interessi primari o viola la propria legislazione nazionale, comunica all'altra Parte Contraente di rinunciare completamente o in parte alla cooperazione oppure la vincola all'adempimento di determinate condizioni.

Art. 24.

Accordi di attuazione e modifiche e incontri di esperti

Ciascuna Parte Contraente può richiedere per il successivo sviluppo della cooperazione, incontri di rappresentanti delle Parti Contraenti al fine di mettere a punto i dettagli sulle previste forme di collaborazione, soluzioni di problematiche in relazione all'attuazione del presente Accordo, nonché formulare proposte.

Art. 25.

Soluzione delle controversie

Le eventuali controversie derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione del presente Accordo, che non sarà possibile risolvere attraverso la consultazione degli Organi Nazionali Centrali, verranno risolte per via diplomatica.

Art. 26.

Spese

Ciascuna Parte Contraente provvede a sostenere le spese che derivano dall'attuazione del presente Accordo.

Art. 27.

Attuazione e revoca

1. Il presente Accordo non pregiudica la validità di altri Accordi bilaterali o multilaterali sottoscritti dalle Parti contraenti.

2. Con l'attuazione del presente Accordo cessano di avere efficacia:

il Memorandum sulla cooperazione di polizia tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia firmato a Lubiana, il 14 novembre 1997;

l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione di polizia del 5 luglio 1998;

il Verbale della riunione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana ed il Ministero dell'Interno della Repubblica di Slovenia per lo scambio di informazioni computerizzate attinenti al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope lungo la Rotta Balcanica ed il Bacino del Mediterraneo, firmato a Roma, il 28 maggio 1993.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto adempimento delle procedure interne ed avrà una durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente può denunciare il presente Accordo per via diplomatica con preavviso scritto di almeno sei mesi.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Lubiana il 27 agosto 2007 in due originali, in lingua italiana e slovena, entrambi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana
Giuliano Amato

Per il Governo della Repubblica di Slovenia

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3827):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) e dal Ministro dell'interno (MARONI) il 2 novembre 2010.

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, l'8 novembre 2010 con pareri delle Commissioni I, II, V e IX.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 18 ed il 25 novembre 2010.

Esaminato in aula il 10 gennaio 2011 ed approvato l'11 gennaio 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2524):

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 18 novembre 2010, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 25 gennaio 2011 ed il 15 marzo 2011.

Esaminato in aula ed approvato il 16 marzo 2011.

11G0100

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 2010.

Disciplina per l'accesso, tramite concorso pubblico per titoli ed esami, alla qualifica di dirigente di prima fascia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 28-*bis* del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, aggiunto dal comma 1 dell'art. 47 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono fissati i criteri generali per il concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici;

Visto il successivo comma 3 del citato art. 28-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti criteri generali di equivalenza di titoli di studio e professionali degli altri soggetti ammessi ai concorsi pubblici di cui allo stesso articolo, con riferimento alle specifiche esigenze dell'Amministrazione;

Ritenuto, per ragioni di semplificazione ed economicità delle procedure e dei tempi, di adottare un unico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dei richiamati commi 1 e 3 dell'art. 28-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visti, altresì, i commi 4, 5-*bis* e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante il regolamento di disciplina dell'accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;

Visto il parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione in data 14 luglio 2010, n. 4026/DGO-2;

Sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per quanto riguarda la disciplina dei criteri generali di equivalenza di titoli di studio e professionali di cui agli articoli 4 e 6 del presente decreto, che si è espresso con nota del 30 luglio 2010, n. AOO/Uffleg/3073;

Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta» come anche integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 2010;

Decreta:

Capo I

AMMINISTRAZIONI DESTINATARIE E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'accesso, tramite concorso pubblico, alla qualifica di dirigente di prima fascia per il conferimento di funzioni dirigenziali di livello generale, in applicazione dell'art. 28-*bis*, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici non economici i cui regolamenti organizzativi prevedono funzioni dirigenziali di livello generale.

3. Ai fini del calcolo delle disponibilità da destinare al concorso pubblico non si tiene conto dei posti di funzione relativi agli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente decreto non si applica alle carriere e alla dirigenza di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo.

Art. 2.

Programmazione posti disponibili

1. In sede di programmazione del fabbisogno, e comunque non oltre il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni definiscono, su base previsionale triennale, il numero dei posti di funzione dirigenziale di livello generale che si rendono disponibili, entro il 31 dicembre di ogni anno, per cessazione dal servizio dei soggetti incaricati con qualifica di dirigente di prima fascia appartenenti ai ruoli dell'amministrazione.

2. Il cinquanta per cento dei posti, calcolati secondo i criteri di cui al comma 1, è destinato all'accesso tramite concorsi pubblici a tempo indeterminato e a tempo determinato, ove necessario secondo quanto previ-

sto dall'art. 5, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dall'art. 28-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dal presente decreto, fermo restando, per il restante cinquanta per cento dei posti, le modalità di conferimento di incarico dirigenziale di livello generale di cui ai commi 4, 5-*bis* e 6 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto delle percentuali ivi indicate.

3. La programmazione del fabbisogno di cui al presente articolo è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica secondo le modalità di cui all'art. 11.

Capo II

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI

Art. 3.

Concorso pubblico a tempo indeterminato

1. Nel limite dei posti di cui all'art. 2, comma 2, e fermo restando quanto previsto dall'art. 5 per quanto attiene ai posti da destinare al concorso pubblico a tempo determinato, le amministrazioni bandiscono un concorso pubblico per titoli ed esami, per l'accesso, mediante assunzione a tempo indeterminato, alla qualifica di dirigente di prima fascia per il conferimento di funzioni dirigenziali di livello generale.

2. Il bando di concorso, che può riferirsi ai posti disponibili di un solo anno oppure di tutto o parte del triennio, deve indicare:

a) il periodo temporale, comunque non superiore al triennio, a cui si riferiscono i posti banditi;

b) i criteri ed i tempi di utilizzo della graduatoria per la copertura dei posti banditi;

c) i criteri ed i tempi di utilizzo della graduatoria per la copertura degli eventuali ulteriori posti che si rendono effettivamente disponibili, nel periodo temporale indicato nel bando, nel rispetto della percentuale del cinquanta per cento.

3. In assenza di specifici criteri definiti nel bando la graduatoria perde di efficacia con l'assunzione dei vincitori corrispondenti al numero dei posti banditi.

Art. 4.

Requisiti e criteri generali di accesso

1. Al concorso pubblico per titoli ed esami di cui al presente capo sono ammessi, i cittadini italiani, muniti di laurea magistrale, in possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle amministrazioni pubbliche, nonché dei requisiti specifici previsti dal presente articolo. È equiparata alla laurea magistrale, nel rispetto della normativa vigente, quella specialistica, nonché il diploma di laurea del precedente ordinamento.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, sono ammessi al concorso pubblico a tempo indeterminato, per titoli ed esami:

i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che hanno maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali di seconda fascia;

gli altri soggetti individuati nei bandi di concorso sulla base dei criteri generali di equivalenza ai fini dell'ammissione stabiliti dai commi 3 e 4.

3. Ai sensi dell'art. 28-*bis*, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e fermo restando quanto previsto dal comma 1, sono ammessi al concorso pubblico a tempo indeterminato, per titoli ed esami:

a) il personale di ruolo dell'amministrazione che bandisce il concorso che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello dirigenziale generale all'interno della amministrazione medesima, in possesso di laurea magistrale;

b) gli alti dirigenti appartenenti all'organico dell'Unione europea, già reclutati come funzionari permanenti in virtù di un pubblico concorso organizzato dalle relative istituzioni per il quale era richiesto il possesso della laurea magistrale;

c) i dirigenti di livello intermedio appartenenti all'organico dell'Unione europea che hanno ricoperto il ruolo di capo unità per almeno cinque anni, già reclutati come funzionari permanenti in virtù di un pubblico concorso organizzato da dette istituzioni per il quale era richiesto il possesso della laurea magistrale;

d) il personale appartenente all'organico dell'Unione europea, reclutato in virtù di un pubblico concorso organizzato dalle relative istituzioni, che abbia maturato, con servizio continuativo per almeno dieci anni, esperienze lavorative negli organigrammi permanenti della Commissione, del Consiglio, del Parlamento o della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in posizioni di coordinamento e o di Membro di Gabinetto per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea magistrale.

4. Ai sensi dell'art. 28-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono, altresì, ammessi al concorso di cui al presente capo:

a) i soggetti in possesso, da almeno cinque anni, della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che abbiano svolto per gli stessi anni le funzioni dirigenziali;

b) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali generali in amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o in strutture private per un periodo non inferiore ai sei anni;

c) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali non generali in amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o in strutture private per un periodo non inferiore a otto anni.

5. Le amministrazioni, con riferimento alle loro specifiche esigenze legate ai posti da ricoprire, possono, ai fini dell'accesso, determinare nel bando specifiche tipologie di lauree e, previa motivazione, titoli professionali aggiuntivi.

Capo III

CONCORSO PUBBLICO PER POSTI DI PECULIARE PROFESSIONALITÀ

Art. 5.

Concorso pubblico a tempo determinato

1. In sede di determinazione del fabbisogno, le amministrazioni, ove occorra, possono individuare, nell'ambito delle strutture dirigenziali di livello generale della rispettiva dotazione organica, singoli posti di funzione puntualmente definiti in ragione di una specifica e particolare esperienza e peculiare professionalità necessaria, per la cui copertura si può provvedere, previo esperimento di concorso pubblico, mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore ai tre anni, nel limite di un contingente non superiore alla metà dei posti da destinare al concorso pubblico di cui all'art. 3, da detrarre dalla disponibilità calcolata per quest'ultimo.

2. La graduatoria del concorso pubblico a tempo determinato ha efficacia esclusivamente per un numero di assunzioni pari a quello dei posti indicati nel relativo bando. I vincitori della procedura di cui al presente capo non partecipano ai percorsi formativi di cui all'art. 9 e se dipendenti pubblici sono collocati in aspettativa, senza assegni, per i tre anni di durata del contratto a tempo determinato ed il relativo periodo è considerato ai fini dell'anzianità di servizio, ma non ai fini della maturazione del requisito temporale utile per transitare nella prima fascia, come previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 6.

Requisiti di accesso al concorso pubblico a tempo determinato

1. Al concorso pubblico di cui all'art. 5 sono ammessi i soggetti di cui all'art. 4 e, secondo le specifiche esigenze individuate dall'amministrazione nel bando di concorso, soggetti in possesso di: adeguate qualifiche professionali ricoperte per non meno di cinque anni, e comunque per il periodo fissato nel bando di concorso stesso, comunque non inferiore ai cinque anni; competenze culturali di elevato livello (titoli post laurea, ovvero pubblicazioni a livello internazionale); comprovate capacità manageriali corrispondenti ai posti di funzione da coprire.

Capo IV

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

Art. 7.

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice dei concorsi pubblici di cui ai capi II e III del presente decreto è nominata con determina della dirigenza di vertice dell'amministrazione che indice il concorso, ed è composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di Presidente.

2. Il Presidente della commissione è scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di università pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore.

3. I componenti sono scelti tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di università pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore, nonché tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso ed in ragione dei posti dirigenziali da coprire.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'area professionale C o III.

5. La commissione esaminatrice può essere integrata da uno o più componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da uno o più componenti esperti di informatica.

6. Non possono essere chiamati a fare parte delle commissioni soggetti componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione che indice il concorso o che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

7. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso è riservato alle donne, salva motivata impossibilità.

8. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano un supplente per ciascun componente secondo le modalità di nomina indicate nel presente articolo.

Art. 8.

Modalità di svolgimento delle selezioni

1. Il bando del concorso pubblico di cui all'art. 3 definisce i criteri di massima per la valutazione dei titoli per ciascun candidato, individuando i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli. La commissione, previa determinazione dei criteri analitici da seguire ai fini della valutazione dei titoli, procede alla valutazione degli stessi nei confronti dei candidati che avranno consegnato tutti gli elaborati inerenti alle prove scritte, prima dell'apertura delle buste contenenti gli elaborati stessi. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le prove d'esame dei concorsi di cui agli articoli 3 e 5, consistono nello svolgimento di due prove scritte e di una prova orale. Nel caso di concorsi per l'accesso a funzioni dirigenziali di livello generale di tipo tecnico l'amministrazione può prevedere una terza prova teorico-pratica obbligatoria, da indicare nel bando di concorso, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consiste nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica inerenti all'esercizio dei compiti cui il dirigente di prima fascia deve essere preposto.

3. Le prove di cui al comma 2 vertono sulle materie indicate nel bando di concorso e sono dirette ad accertare, in relazione all'attività istituzionale dell'amministrazione che ha indetto il concorso, l'attitudine dei candidati:

a) a curare l'attuazione di piani, programmi e direttive generali, anche mediante il coordinamento ed il controllo dell'attività dei dirigenti, in riferimento alle funzioni connesse con il ciclo di gestione della perfomance e con la valutazione del personale in particolare dirigenziale;

b) ad adottare atti di organizzazione e ad esercitare poteri di spesa corretti sotto il profilo della legittimità, dell'opportunità, dell'efficacia, dell'efficienza ed economicità organizzativa, con proposte volte al miglioramento degli standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi;

c) ad elaborare progetti strategici in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, di trasparenza delle amministrazioni pubbliche e di cultura dell'integrità.

4. Per il concorso di cui all'art. 5 le amministrazioni possono, ove necessario, prevedere nel bando un'unica prova teorico-pratica, rispettando i criteri indicati nei commi 2 e 3.

5. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nel bando di concorso e mira ad accertare la professionalità del candidato, le capacità organizzative e manageriali, l'attitudine a intrattenere corretti rapporti istituzionali ed interpersonali, a comunicare e a negoziare. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza ad un livello avanzato della lingua straniera e dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi, nonché la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle potenzialità connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi.

6. La commissione esaminatrice, al fine di assicurare la trasparenza amministrativa nell'ambito del procedimento concorsuale, stabilisce, preventivamente, i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte.

7. Ciascuna prova è valutata in trentesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi. Il punteggio complessivo è determinato sommando, al punteggio dei titoli, i voti riportati in ciascuna prova scritta e il voto riportato nella prova orale.

Art. 9.

Ciclo di attività formative

1. Coloro che saranno assunti dall'amministrazione a seguito del concorso, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale. In ogni caso il periodo di formazione è completato entro tre anni dalla conclusione del concorso.

2. La frequenza del periodo di formazione è obbligatoria ed è a tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non continuativi, e si svolge presso gli uffici di cui al comma 1, scelti dal dirigente assunto tra quelli indicati dall'amministrazione, secondo le modalità che saranno disciplinate con il regolamento dell'art. 28-*bis*, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Al termine del periodo di formazione è prevista, da parte degli uffici di cui al comma 1, una valutazione del livello di professionalità acquisito che equivale, per coloro che all'atto dell'assunzione non rivestivano la qualifica di dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al superamento del periodo di prova necessario per l'immissione in ruolo.

4. Il presente articolo non si applica ai dirigenti assunti in esito al concorso ammessi allo stesso in virtù dei requisiti di cui all'art. 4 comma 3, lettere *b)*, *c)* e *d)*.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

Resti di frazione

1. Nelle percentuali di ripartizione dei posti di cui all'art. 2, gli eventuali resti di frazione sono assegnati ai concorsi pubblici, salvo il recupero nell'anno successivo a favore della quota di cui all'art. 2, comma 2.

2. Nelle percentuali di ripartizione dei posti tra il concorso di cui all'art. 3 e quello di cui all'art. 5, gli eventuali resti di frazione sono assegnati al concorso pubblico di cui all'art. 3.

3. Gli arrotondamenti non possono in nessun modo superare il numero complessivo dei posti che si rendono disponibili nell'anno.

Art. 11.

Monitoraggio procedure e convenzioni

1. Il Dipartimento della funzione definisce in apposita direttiva del Ministro i criteri e le modalità di trasmissione annuale della programmazione triennale del fabbisogno delle singole amministrazioni, corredata delle informazioni dettagliate sulla tipologia e sul numero dei posti disponibili, ai fini del calcolo delle percentuali di cui all'art. 2, e delle determinazioni assunte per l'espletamento dei concorsi pubblici previsti, al fine di monitorare lo svolgimento delle procedure di cui al presente decreto e garantire il giusto raccordo delle diverse modalità di accesso alla dirigenza della prima fascia.

2. Su richiesta delle amministrazioni interessate il Dipartimento della funzione pubblica promuove convenzioni per la gestione unificata dei concorsi di cui agli articoli 3 e 5, nonché iniziative per agevolare l'informatizzazione delle procedure concorsuali.

Art. 12.

Norma di rinvio e prima applicazione

1. Nella gestione delle procedure concorsuali le amministrazioni devono favorire la più ampia diffusione delle procedure informatiche e la piena applicazione della normativa sulla posta elettronica certificata. Per quanto non previsto nel presente decreto, si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, per le parti non incompatibili.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento le percentuali di cui all'art. 2 vanno calcolate tenendo conto dei posti di funzione di livello generale che si rendono disponibili a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2010

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le riforme
e l'innovazione nella pubblica amministrazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2011

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 27

11A05516

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2011.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea. (Ordinanza n. 3934).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;

Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», l'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011;

Vista la nota della Capitaneria di porto di Porto Empedocle del 25 marzo 2011 e la nota del 16 aprile 2011 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa;

Considerato che a causa dell'eccezionale afflusso di imbarcazioni nell'isola di Lampedusa la capacità ricettiva del porto risulta saturata e le modalità di ormeggio dei natanti non ne assicurano la preservazione in caso di eventi meteo avversi come risulta dimostrato dalla situazione venutasi a creare il 15 aprile 2011;

Ravvisata la necessità di provvedere in termini di somma urgenza a tutte le attività volte alla rimozione ed allo smaltimento dei relitti e delle imbarcazioni utilizzate dagli immigrati clandestini;

Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di prevenire danni ambientali e la pregiudizievole modificazione dei fondali marini, tenuto conto dell'elevato rischio connesso a possibili urti tra le imbar-

cazioni utilizzate dagli immigrati approdati nell'isola di Lampedusa attualmente ubicate nel porto, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, è autorizzato a svolgere, in termini di somma urgenza e in raccordo con l'Autorità giudiziaria e l'Agenzia delle Dogane, le necessarie attività per la rimozione delle predette imbarcazioni.

2. Il Commissario delegato, per procedere all'attività di cui al comma 1, può avvalersi di società in regime di convenzione con le Amministrazioni statali, in particolare, con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ovvero di imprese di settore specializzate.

3. Il Commissario delegato può provvedere, avvalendosi delle deroghe e dei poteri di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011, alla realizzazione di un deposito temporaneo delle imbarcazioni rimosse in apposita area a tal fine individuata dal Sindaco di Lampedusa, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

4. Il Commissario delegato, nelle more della realizzazione del deposito di cui al comma 3, provvede al trasporto delle imbarcazioni rimosse presso l'area adiacente al campo sportivo.

5. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato può avvalersi dell'opera di uno o più soggetti attuatori all'uopo nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo Commissario.

6. Agli oneri derivanti dalle attività previste dal presente articolo stimati nel limite massimo di euro 1.000.000,00, si provvede a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'art. 6, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A05518

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2011.

Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa. Centri di identificazione ed espulsione temporanei nei comuni di: Santa Maria Capua Vetere - Palazzo San Gervasio - Trapani località Kinisia. (Ordinanza n. 3935).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 febbraio 2011, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del nord Africa;

Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitario nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea», e l'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011;

Visto l'Accordo di Cooperazione del 5 aprile 2011 tra i Ministri dell'Interno di Italia e Tunisia disciplinante tra l'altro le azioni di rimpatrio e di trattenimento dei cittadini tunisini irregolarmente presenti sul territorio italiano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 aprile 2011 con il quale sono state tra l'altro definite le misure umanitarie di protezione temporanea da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore dei cittadini appartenenti a Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale dal 1 gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011;

Considerato che nei confronti degli stranieri che non si trovano nelle condizioni di accoglienza di cui all'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile 2011, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 10, 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 aprile 2011, recante la dichiarazione dello stato di emergenza umanitario nel territorio del nord Africa per consentire un efficace contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa»;

Considerata l'urgente necessità di dover trattenere gli stranieri che non si trovano nelle già citate condizioni di accoglienza di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile 2011, nei centri di identificazione ed espulsione (CIE);

Preso atto che nel comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) - Caserma Fornaci e Parisi (ex Andolfato), nel comune Palazzo San Gervasio (PZ) e nel comune di Trapani località Kinisia sono già esistenti strutture temporanee attivate per l'accoglienza dal Commissario delegato per l'emergenza umanitaria;

Vista la nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 16 aprile 2001 prot. n. 555-DOC/C/STRAN/SORD/3353-11;

Ravvisata la necessità che le suddette strutture operino, dall'entrata in vigore della presente ordinanza e fino a cessate esigenze e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, come centri di identificazione ed espulsione dei cittadini stranieri che non si trovino nelle condizioni per beneficiare delle misure umanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010, con il quale è stato prorogato su tutto il territorio nazionale per l'anno 2011 lo stato di emergenza per la prosecuzione delle attività di gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del 31 gennaio 2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio 2003, n. 3326 del 7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3425 del 20 aprile 2005, n. 3476 del 2 dicembre 2005, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3551 del 9 novembre 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3576 del 29 marzo 2007, n. 3603 del 30 luglio 2007, n. 3620 del 12 ottobre 2007, n. 3631 del 23 novembre 2007, n. 3661 del 19 marzo 2008, n. 3669 del 17 aprile 2008, n. 3703 del 12 settembre 2008, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3828 del 27 novembre 2009;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 novembre 2008 con il quale è stato approvato il Capitolato d'appalto per la gestione dei centri di accoglienza (CDA), dei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e dei centri di identificazione ed espulsione (CIE), con particolare riferimento agli standards di accoglienza ivi previsti;

Vista la nota del 19 aprile 2011 del Capo di Gabinetto del Ministero dell'interno;

Vista la richiesta del Ministero dell'Interno;

Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di trattenere gli stranieri che non si trovano nelle condizioni di accoglienza di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile 2001, le strutture temporanee già esistenti, attivate per l'accoglienza dal Commissario delegato per l'emergenza umanitaria di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio n. 3924 del 18 febbraio 2011 e n. 3925 del 23 febbraio 2011 articolo 17, nel comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) - Caserma Fornaci e Parisi (ex Andolfato), nel comune di Palazzo San Gervasio (PZ) e nel comune di Trapani località Kinisia, operano, a far data dalla presente ordinanza e fino a cessate esigenze, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, come centri di identificazione e di espulsione nel numero massimo di 500 posti da ripartire nelle predette strutture.

Art. 2.

1. Per i necessari interventi di adeguamento e di manutenzione straordinaria delle strutture di cui all'art. 1 il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, provvede per l'anno 2011 nel limite massimo di 6.000.000 di euro a valere sulle disponibilità dello stanziamento del capitolo 7351 - piano gestionale 2.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dalla gestione delle strutture di cui all'art. 1, si provvede per l'anno 2011 nel limite massimo di 4.000.000 di euro, mediante utilizzo delle somme iscritte sul capitolo 3001 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da imputare quanto a euro 2.100.000 sul piano gestionale 1 e quanto a euro 1.900.000 sul piano gestionale 4.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 aprile 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A05519

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2011.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3936).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni,

dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 recante la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1 maggio 2009, n. 3763 del 6 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio 2010 , n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n. 3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 e 3893 del 13 agosto 2010, n. 3896 del 7 settembre 2010, n. 3898 del 17 settembre 2010, n. 3905 del 10 novembre 2010, n. 3913 del 22 dicembre 2010, n. 3917 del 30 dicembre 2010, n. 3923 del 18 febbraio 2011 e n. 3931 del 7 aprile 2011;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato già svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;

Vista la nota del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 53114 del 18 aprile 2011;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire la più celere conclusione delle attività tecniche in itinere relative alla realizzazione dei moduli abitativi provvisori (MAP) e dei moduli ad uso scolastico provvisori (MUSP) di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri indicate in premessa, il personale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri preventivamente individuato dal Capo del Dipartimento medesimo ed impiegato per le attività funzionali agli Uffici del Responsabile Unico del Procedimento e della Direzione Lavori è autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 30 ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, quantificate in complessivi euro 11.274,00 mensili.

2. Agli oneri connessi all'applicazione del presente articolo, valutati in euro 67.644,00, si provvede a valere sulle residue risorse dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009, nella disponibilità del Dipartimento.

Art. 2.

1. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, ultimo periodo, le seguenti parole: «residente nella regione Abruzzo» sono sostituite dalle seguenti: «residente nella provincia dell'Aquila».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A05520

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 aprile 2011.

Elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento con vincite in denaro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (TULPS), e successive modificazioni e visti in particolare gli articoli 86, 88 e 110;

Visto l'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n 388 ;

Visto l'articolo 22 della legge 27 gennaio 2002 n 289 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legge del 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge n. 326 del 24 novembre 2003 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Direttore Generale di AAMS del 4 dicembre 2003, concernente le regole tecniche degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lett. *a)*, del TULPS, come modificato dal decreto direttoriale del 19 settembre 2006;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco, anche videoterminali, nonché del gioco lecito;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che dispone in merito agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, con effetto di pubblicità legale;

Visto il decreto del Direttore Generale di AAMS del 22 gennaio 2010, concernente le regole tecniche degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lett. *b)*, del TULPS;

Visti gli articoli 2 *-ter* e 2–quater del decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010;

Visto l'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220 che ha sostituito l'articolo 1, comma 533 e introdotto gli articoli 533 bis e 533 ter della legge n. 266 del 23 dicembre 2005;

Decreta

Art. 1.

Elenco

1. E' istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2011, l'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220.

2. L'elenco è unico a livello nazionale, ed è suddiviso in Sezioni.

3. L'iscrizione all'elenco costituisce titoloabilitativo per i soggetti che svolgono le attività in materia di apparecchi da intrattenimento in relazione alle relative attività esercitate.

Art. 2.

Pubblicità dell'elenco

1. L'elenco è pubblico.

2. Al fine di assicurare la pubblicità legale, il predetto elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: http://www.aams.gov.it/ con richiamo diretto dalla home page, ovvero nella sezione "Giochi" - "Apparecchi da divertimento" .

3. La consultazione tramite il sito istituzionale è libera, permanente e gratuita.

Art. 3.

Struttura dell'elenco

1. L'elenco consta di tre Sezioni, in cui sono, rispettivamente, iscritti i:

Sezione A - Proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del TULPS.;

Sezione B - Concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al TULPS., e successive modificazioni;

Sezione C - Soggetti diversi da quelli di cui alle Sezioni A e B, che svolgono, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime sezioni, attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi e dei terminali, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco.

2. La Sezione C è articolata nelle seguenti Sottosezioni:

a) Produttori, importatori e soggetti incaricati della manutenzione di apparecchi, schede di gioco, videoterminali e sistemi di gioco;

b) Titolari di esercizi preso i quali sono installati apparecchi e videoterminali;

c) Soggetti incaricati di altre attività funzionali alla raccolta del gioco.

Art. 4.

Requisiti per l'iscrizione

1. L'iscrizione nell'elenco è disposta dagli Uffici Regionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, dei seguenti requisiti:

a) certificazione antimafia prevista dalla legge n. 575/1975 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) licenza di cui all'articolo 86 del TULPS, e successive modificazioni;

c) quietanza che attesti il versamento della somma di euro 100,00 (euro cento/00),da effettuarsi tramite modello F24 accise, lcodice tributo n. 5216.

2. I requisiti di cui al "comma 1" valgono anche laddove la richiesta si riferisca all'iscrizione a più sezioni.

3. La validità temporale della certificazione di cui al comma 1 lett. *a)* deve coprire l'intero periodo di iscrizione . A tal fine, qualora secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la durata sia inferiore, la medesima certificazione deve essere rinnovata.

4. Ai fini del requisito di cui al comma 1 lett. *b)* è ritenuto equivalente il possesso della licenza di cui all'art. 88 del TULPS., nei casi in cui la normativa vigente ne prescriva il necessario rilascio ai fini dello svolgimento di una delle attività richiamate dall'art. 3 del presente decreto.

5. Il soggetto richiedente, qualora titolare di più licenze ai sensi dell'art. 86, ovvero dell'art. 88 del TULPS, è tenuto a comunicarne il possesso all'atto della richiesta, fermo restando che l'eventuale decadenza di una delle licenze non comporta la cancellazione dall'elenco, qualora permanga quantomeno il possesso di una di esse.

6. Al fine di ottenere la predetta iscrizione, i richiedenti sono tenuti ad esibire prova dei requisiti all'atto della richiesta.

Art. 5.

Ulteriori requisiti

1. In aggiunta ai requisiti richiesti per l'iscrizione al suddetto elenco, di cui all'art. 4 del presente decreto, è altresì necessaria l'insussistenza negli ultimi cinque anni :

a) di misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio, condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per:

reati collegati ad attività di stampo mafioso;

delitti contro la fede pubblica;

delitti contro il patrimonio;

reati di natura finanziaria o tributaria;

reati riconducibili ad attività di gioco non lecito;

b) di dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo;

c) della reiterazione per tre volte di comportamenti sanzionati con provvedimenti inoppugnabili per:

violazioni previste dall'art. 110, comma 9, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TULPS, come modificato dall'art. 1, comma 543, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

violazioni amministrative previste dall'art. 110, comma 8, del TULPS;

altre violazioni amministrative in materia di gioco pubblico.

2. Sono inoltre richiesti i seguenti ulteriori requisiti per i soggetti da iscrivere nella sezione "A"e nella sezione "C" sottosezione "c" di cui all'art. 3 del presente decreto:

a) non essere incorsi nell'arco dell'anno precedente a quello di riferimento in tre violazioni relative al mancato versamento, anche a diversi concessionari, nei termini contrattuali rispettivamente previsti, dell'importo residuo dovuto a titolo di PREU;

b) impegno a presentare al concessionario idonea garanzia per un valore non inferiore a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per apparecchio posseduto o detenuto e ad incrementarla, in accordo con il concessionario, in funzione della raccolta registrata dagli apparecchi oggetto del contratto. La garanzia è prestata a prima richiesta od in forma di deposito cauzionale ed è relativa al corretto ed integrale adempimento delle obbligazioni di messa a disposizione, a scadenze concordate, dell'importo dovuto al concessionario e all'erario.

c) insussistenza negli ultimi cinque anni di sentenze definitive di condanna emesse dal giudice tributario in materia di Preu.

3. Sono inoltre richiesti i seguenti ulteriori requisiti per i soggetti da iscrivere nella sezione "C" - sottosezione "A" di cui all'articolo 3 del presente decreto:

a) l'insussistenza negli ultimi cinque anni di misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio,condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 615 quater c.p. e 617 quater c.p.;

b) possesso, ovvero dichiarazione d'impegno volta al conseguimento, entro i 180 giorni successivi all'iscrizione, della certificazione di qualità ISO 9001:2008, relativamente ai processi, di seguito elencati, compatibili con la propria attività:

progettazione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco, dei videoterminali, dei sistemi di gioco e di tutte le periferiche ad essi connessi;

realizzazione e produzione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco, dei videoterminali, dei sistemi di gioco e di tutte le periferiche ad essi connessi, ivi incluso il software necessario al loro funzionamento;

manutenzione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco, dei videoterminali, dei sistemi di gioco e di tutte le periferiche ad essi connessi.

A partire dall'anno 2012 è necessario il possesso di tale requisito ai fini dell'iscrizione.

Art. 6.

Campo di applicazione

1. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data del 1° gennaio 2011, dei diritti e dei rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco mediante apparecchi e terminali di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS.

2. Nel caso di società, i requisiti soggettivi di cui agli articoli 4 e 5, devono essere posseduti dai componenti dell'organo di amministrazione, nonché per le società di persone, da tutti i soci che abbiano rappresentanza esterna.

Art. 7.

Certificazione

1. L'iscrizione all'elenco è attestata mediante apposito certificato, rilasciato dall'Ufficio Regionale competente per territorio.

2. La richiesta di iscrizione è effettuata, salvo gravi e motivate esigenze, all'Ufficio Regionale competente per territorio, a seconda della residenza o della sede legale della persona fisica o dell'impresa richiedente. Per coloro che non hanno residenza o sede legale in Italia è competente l'Ufficio Regionale per il Lazio, sede di Roma.

3. Chiunque intenda richiedere l'iscrizione è tenuto a comunicare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Dlgs n. 196/2003.

Art. 8.

Durata

1. L'iscrizione, di durata riferita all'anno solare, può essere effettuata in qualsiasi periodo dell'anno, e ha validità sino al 31 dicembre dell'anno in corso.

2. In sede di prima applicazione le richieste d'iscrizione devono essere inoltrate a far data dal 2 maggio 2011 ed entro il 30 giugno 2011. La prima pubblicazione dell'elenco è disposta a far data dal 1 luglio 2011.

3. Entro il 31 marzo di ciascun anno i soggetti che intendono mantenere l'iscrizione, devono inoltrare apposita istanza all' Ufficio Regionale di AAMS , individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 2 dimostrando nuovamente la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 , e allegando copia della quietanza del versamento annuale dovuto.

4. Per coloro che non abbiano la residenza ovvero la sede legale in Italia è competente l'Ufficio Regionale Lazio, sede di Roma.

Art. 9.

Cancellazione

1. Gli Uffici Regionali competenti per territorio provvedono ad accertare nel corso dell'anno la sussistenza dei requisiti dei soggetti iscritti nell'elenco, procedendo con ispezioni a campione su tutto il territorio nazionale.

2. Nel caso in cui,all'esito degli accertamenti disposti, risultino soggetti privi dei requisiti richiesti all'atto dell'iscrizione, di cui all'art. 4 e 5, l'Ufficio Regionale competente per territorio ne dispone la cancellazione dall'elenco.

3. Fatta salva la cancellazione di cui al comma 2, l'Ufficio Regionale competente per territorio determina, entro il 30 aprile di ogni anno, la cancellazione di coloro che non abbiano provveduto a rinnovare le richieste di iscrizione.

Art. 10.

Rapporti contrattuali

1. I concessionari per la gestione della rete telematica instaurano i loro rapporti contrattuali relativi alle attività comunque funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi e terminali da intrattenimento esclusivamente con coloro che risultino iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3 e che si impegnino ad avvalersi di soggetti comunque iscritti per le attività previste nel presente decreto. A tal fine è fatto obbligo ai concessionari di comunicare la costituzione, modificazione o estinzione dei predetti rapporti giuridici, entro trenta giorni dalle date delle relative vicende giuridiche .

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica fino alla pubblicazione dell'elenco.

3. E' fatto obbligo ai concessionari per la gestione della rete telematica di richiedere , ai soggetti di cui alle Sezioni A e C dell'elenco, con i quali intendano stipulare o modificare rapporti contrattuali, attestazione, anche tramite dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del mantenimento dei requisiti dichiarati all'atto dell'iscrizione.

4. Qualora in virtù di disposizioni normative ed amministrative la licenza di cui all'art. 86 e/o art. 88 del TULPS. sia rilasciata sulla base di un contratto con uno dei concessionari della rete telematica,tale contratto deve essere redatto ai sensi dell'art. 1351 del c.c. ,ovvero deve essere sospensivamente condizionato al rilascio effettivo del titolo autorizzatorio.

5. Il contratto stipulato con soggetti non inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3, ovvero in forma diversa da quanto previsto dal comma 4, è nullo.

6. Il rapporto contrattuale instaurato con soggetti che abbiano perso i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, è risolto di diritto.

Art. 11.

Violazioni

1. In caso di stipula di contratto con soggetti non iscritti, ovvero di mantenimento dell'efficacia di rapporti contrattuali con soggetti che abbiano perso i requisiti è comminata la sanzione amministrativa la somma di euro 10.000,00 dall'Ufficio Regionale competente per territorio in relazione al luogo nel quale è stato stipulato l'atto, al concessionario per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento ed alle altre parti contraenti.

2. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della concessione per la gestione della rete telematica.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il decreto 17 maggio 2006 cessa di avere efficacia a far data dalla prima pubblicazione dell'elenco.

Roma, 5 aprile 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 112

11A05726

DECRETO 7 aprile 2011.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Flipper».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990 n. 62 che autorizza il Ministro dell'Economia e delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle Finanze in data 12 febbraio 1991, n.183;

Visto l'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea , prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art.6 della legge n.62/90 e dell'art.3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

È indetta, dal 2 maggio 2011, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Flipper».

Art. 2.

Prezzo

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 2,00.

Art. 3.

Lotti

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di n. 48.000.000.

2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.

3. Qualora, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

Art. 4.

Massa premi

1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 48.000.000 biglietti ammonta ad € 61.400.000,00.

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art.3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1.

Art. 5.

Struttura premi

1. La struttura premi corrispondente al quantitativo di 48.000.000 biglietti è così composta:

Numero premi	Importo dei premi in euro
10	100.000,00
20	10.000,00
100	1.000,00
600	500,00
400	200,00
19.200	100,00
75.800	50,00
114.000	25,00
80.000	20,00
785.000	10,00
4.590.000	5,00
9.380.000	2,00

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 6.

Biglietti

1. Il lay.out del biglietto, unico e non modificabile, è visionabile sui siti: www.aams.gov.it e www.grattaevinci.com..

2. È vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.

3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

Art. 7.

Meccanica di gioco

1. Si devono scoprire «I tuoi numeri», i «Numeri vincenti" ed il «Jolly». Se si trova una o più volte uno o più «Numeri vincenti» ne «I tuoi numeri» si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se ne «I tuoi numeri» si trova il numero celato dal «Jolly" si raddoppia il premio corrispondente..

2. Qualora sul biglietto si rilevino più premi la vincita è data dalla somma complessiva dei premi vinti.

Art. 8.

Pagamento delle vincite

1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi da Lotterie Nazionali S.r.l. I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l,. comunicata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei casi previsti.

2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il pagamento dei premi da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. Viale del Campo Boario 56/D – 00154 Roma. Nel caso di presentazione diretta l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta.

presentando il biglietto presso uno sportello della banca concessionaria di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata in Intesa Sanpaolo. In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo articolo 9.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente articolo 8.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 aprile 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 71

11A05558

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 gennaio 2011.

Modalità tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194;

Visti, in particolare gli articoli 10, comma 1 e 12, comma 1 del predetto decreto, i quali prevedono, rispettivamente, che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze vengano individuate le modalità tecniche di versamento delle tariffe e definita la modulistica per la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del medesimo decreto;

Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali,

Decreta:

Art. 1.

1. L'ammontare delle tariffe di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, di seguito denominato "decreto legislativo", è determinato dai competenti servizi delle Aziende sanitarie locali mediante la compilazione dell'apposita bolletta contenente le indicazioni riportate nell'allegato 1, relativamente alla specifica attività svolta dall'operatore del settore interessato, tenendo conto delle avvertenze in essa contenute e nelle misure previste dagli allegati al decreto legislativo.

2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano vigilano sulla applicazione da parte delle Aziende sanitarie locali delle tariffe di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Gli importi delle tariffe di cui all'allegato A del decreto legislativo, dalla sezione 1 alla sezione 5, sono versati dall'operatore del settore interessato su conto corrente postale intestato all'azienda sanitaria locale competente per territorio o con altra modalità analoga stabilita con disposizioni regionali prima dell'effettuazione delle prestazioni.

2. È possibile applicare il criterio del conto a scalare; in tal caso l'operatore del settore interessato versa in anticipo un importo calcolato dalla Azienda sanitaria locale sulla base della previsione della tariffazione per un periodo concordato con l'operatore stesso, scalando gli importi dovuti di volta in volta in rapporto all'attività di controllo; in caso di insufficienza o di esaurimento degli importi versati ai fini dei successivi controlli, l'operatore del settore interessato provvede al reintegro del conto, in via anticipata rispetto all'effettuazione dei controlli stessi.

3. Quando è adottato il criterio del conto a scalare di cui al comma 2 e l'operatore del settore interessato cessa l'attività, l'Azienda sanitaria locale restituisce gli importi residui sul conto.

4. Gli importi delle tariffe di cui all'allegato A, sezione 6 del decreto legislativo, sono versati entro il 31 gennaio di ogni anno sul conto corrente postale intestato all'Azienda sanitaria locale competente per territorio o con altra modalità analoga, stabilita con disposizioni regionali.

5. Le somme affluite sul conto corrente postale intestato all'Azienda sanitaria locale competente per territorio o riscosse con altra modalità analoga stabilita con disposizioni regionali devono essere contabilizzate con periodicità trimestrale in un capitolo delle entrate correnti da istituire allo scopo nel bilancio dell'Azienda sanitaria locale o sulla corrispondente voce del conto economico; gli importi scalati dalle somme versate in anticipo sono contabilizzate nel capitolo di entrata o sulla corrispondente voce del conto economico solo al momento in cui viene scalato l'importo dovuto; gli importi eccedenti la tariffa devono rimanere invece sul conto corrente a disposizione per i successivi addebiti o per la restituzione all'operatore in caso di cessazione dell'attività.

6. Gli importi di cui al comma 2, che risultassero a fine anno versati in eccedenza, sono restituiti all'operatore del settore interessato o accreditati per l'anno successivo.

Art. 3.

1. L'importo complessivo delle tariffe definito dai Posti di Ispezione Frontaliera (di seguito "PIF") e dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (di seguito "USMAF") del Ministero della salute, sulla base dell'allegato 5, è versato dall'operatore del settore interessato, su specifico conto corrente postale intestato all'Ufficio periferico che effettua il controllo, anche avvalendosi del servizio telematico di conto corrente postale gestione on line.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono versati dall'operatore prima dell'effettuazione delle prestazioni.

3. Ai fini del versamento delle tariffe di cui al comma 1, i PIF e gli USMAF possono consentire all'operatore che si avvale in modo ricorrente dello stesso Ufficio, il ricorso al criterio del "conto a scalare"; in tal caso si applicano le modalità di cui all'art. 2, commi 2, 3, e 6.

Art. 4.

1. L'Azienda sanitaria locale, entro trenta giorni a decorrere dall'ultimo giorno del mese in cui è avvenuta la contabilizzazione di cui all'art. 2, comma 5, con imputazione su due distinti capitoli delle spese correnti da istituire nel bilancio ovvero su corrispondenti voci del conto economico, provvede alla ripartizione e al trasferimento delle quote di cui all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo, dandone comunicazione alla Regione, al Ministero della salute e al Ministero dell' economia e delle finanze, indicando altresì i dati individuati negli allegati 2 e 3 del presente decreto.

2. L'Azienda sanitaria locale trasferisce:

a) la quota del 2% con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio con imputazione al capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2582/art. 12 del Capo 20 per essere riassegnata allo stato di previsione del Ministero della salute;

b) la quota del 3,5% alla Regione o Provincia autonoma di appartenenza della Azienda sanitaria locale;

c) la quota del 3,5% all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio;

d) la quota dell'1% ai laboratori nazionali di riferimento per le spese di funzionamento è versata alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione al capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2582/art. 18 del Capo 20. Il Ministero della salute provvede alla ripartizione della quota tra i laboratori nazionali di riferimento in relazione alle attività svolte in conformità all'art. 33 del Regolamento (CE) 882/2004.

3. In caso di mancato trasferimento delle quote di cui al comma 2, la Regione o Provincia autonoma provvede a diffidare l'Azienda sanitaria locale ad adempiere entro trenta giorni, dandone contestuale notizia al Ministero della salute e al Ministero dell' economia e delle finanze; in caso di persistente inadempimento, la Regioni o Provincia autonoma nomina un commissario ad acta abilitato ad avvalersi delle strutture dell'Azienda sanitaria locale medesima.

Art. 5.

1. I PIF provvedono mensilmente alla ripartizione delle quote di cui all'art. 7, comma 2 del decreto legislativo, dandone comunicazione, mediante il modello di cui all'allegato 6, al Ministero della salute - Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti e al Ministero dell' economia e delle finanze, trasferendo:

a) la quota del 5% con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione al capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2582/ art. 14 del capo 20 per essere riassegnata allo stato di previsione del Ministero della salute;

b) la quota dell'83% con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione al capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2226/articolo 01 del capo 20;

c) la quota del 7% con versamento alla singola Regione o Provincia autonoma sulla base dei controlli a destino, effettuati in esecuzione dei provvedimenti adottati dai PIF;

d) la quota del 5% con versamento agli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio; qualora l'analisi richiesta non possa essere eseguita dall'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, quest'ultimo si avvale di laboratori di altri Istituti zooprofilattici sperimentali, rimborsandone il costo al laboratorio che l'ha eseguita.

Art. 6.

1. Gli USMAF provvedono mensilmente alla ripartizione delle quote di cui all'art. 7, comma 3 del decreto legislativo, dandone comunicazione, mediante il modello di cui all'allegato 7, al Ministero della salute - Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, Dipartimento della prevenzione e comunicazione e al Ministero dell' economia e delle finanze, trasferendo:

a) la quota dell'8% con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio e con imputazione al capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2582/art. 20 del capo 20 per essere riassegnata allo stato di previsione del Ministero della salute;

b) la quota dell'80% con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio e con imputazione al capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2226/articolo 02 del capo 20;

c) la quota del 7% con versamento alla singola Regione o Provincia autonoma sulla base dei controlli a destino effettuati in esecuzione dei provvedimenti adottati dalle Unità territoriali degli USMAF;

d) la quota del 5% agli Istituti zooprofilattici sperimentali ed agli altri laboratori addetti al controllo ufficiale competenti per territorio; qualora l'analisi richiesta non possa essere eseguita, l'Istituto zooprofilattico sperimentale o il laboratorio addetto al controllo ufficiale si avvale di un altro Istituto zooprofilattico sperimentale o di un altro laboratorio addetto al controllo ufficiale, rimborsandone al medesimo il costo.

Art. 7.

1. Le tariffe per la copertura dei costi relativi ai controlli rafforzati di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'art. 4 del decreto legislativo effettuati dai PIF e dagli USMAF sugli operatori del settore sono aggiuntive rispetto a quelle ordinarie di cui all' Allegato B dello stesso decreto legislativo. I relativi importi sono versati in conformità agli articoli 5 e 6.

2. Le somme relative alla maggiorazione del 20% di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo sono versate con le stesse modalità di cui all'art. 4.

3. La maggiorazione di cui all'art. 11, comma 4 del decreto legislativo si applica al totale delle somme riscosse dai PIF e dagli USMAF ed è versata entro il 31 gennaio alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio con imputazione al capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2582/art. 17 del capo 20.

4. Le tariffe per la copertura dei costi relativi ai controlli supplementari, integrativi e su richiesta di cui al comma 1, lettera *a)* e al comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo, effettuati dalle Aziende sanitarie locali sugli operatori del settore interessato sono aggiuntive rispetto a quelle ordinarie di cui all'Allegato A, sezioni da 1 a 6 dello stesso decreto legislativo. I relativi importi sono versati in conformità all'art. 4.

5. La maggiorazione di cui all'art. 11, comma 4 del decreto legislativo si applica al totale delle somme riscosse dalle Aziende sanitarie locali come indicato nella bolletta di cui all'allegato 1 ed è versata alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio con imputazione al capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2582/ art. 17, del capo 20.

6. Le tariffe di cui alla sezione 7 dell'allegato A del decreto legislativo, sono versate, prima dell'erogazione della prestazione, sul conto corrente postale 11281011 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, riportando nella causale del versamento la rispettiva voce per la quale lo stesso viene effettuato; copia della ricevuta del versamento è spedita dall'interessato al competente Ufficio della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della salute.

Art. 8.

1. Ai fini della rendicontazione di cui all'art. 12 del decreto legislativo, le Regioni o Province autonome, gli Istituti zooprofilattici sperimentali e gli altri laboratori di analisi destinatari delle risorse di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo riportano tutte le informazioni indicate in allegato 4, tenendo conto di quanto previsto agli articoli 3 e 8, comma 1 dello stesso decreto legislativo e adempiono all'obbligo di trasmissione di cui al comma 2 dello stesso art. 8.

2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, per quanto concerne la determinazione del costo del servizio, occorre fare riferimento esclusivamente ai costi sostenuti per l'effettuazione dei controlli tariffati ai sensi del decreto legislativo.

3. Gli agenti incaricati della riscossione per la parte versata al bilancio dello Stato, rendono il conto della gestione ai sensi dell'art. 74 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 621 e seguenti del Regio Decreto 23 maggio1924, n. 827.

Art. 9.

1. Il Ministro della salute, in conformità all'art. 6 del decreto legislativo, provvede, almeno ogni due anni, all'aggiornamento delle tariffe fissate dal presente decreto.

2. Le tariffe di cui al comma 1 sono rideterminate nel rispetto del criterio della copertura del costo effettivo del servizio, ai sensi degli articoli 3 e 8, comma 1 del decreto legislativo.

Art. 10.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 13 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1999.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2011

Il Ministro della salute: FAZIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 51

Allegato 1 (art. 1)

BOLLETTA

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE ____

ASL ____

TARIFFA PER CONTROLLI SANITARI SU MANGIMI, ALIMENTI E BENESSERE ANIMALE

________________ li ______/_______/________ BOLLETTA N. (SERIE E NUMERO PRESTAMPATO)
PERIODO DA ____/_____/____ A ____/____/_____

Il Signor / La ditta ____

Codice fiscale o partita IVA n. ____ residente a ___________________________________

Via ____ n. ___________(c.a.p. _____________________)

operatore del settore interessato dalle tariffe di cui all' allegato A, sezioni da 1 a 6, del decreto legislativo n. 194 del 2008 deve versare l'importo di seguito specificato:

A) TARIFFE PER L'ISPEZIONE E CONTROLLO VETERINARIO CONNESSE CON LE OPERAZIONI DI MACELLAZIONE **(*)**

CARNI	**CAPI**	**NUMERO CAPI**		**EURO/CAPO** (* *)	**TOTALE/EURO**
		orario diurno	orario notturno o festivo + 30%		
CARNI BOVINE	BOVINI ADULTI				
	VITELLI				
CARNI EQUINE	EQUIDI / SOLIPEDI				
CARNI SUINE	PESO CARCASSA < 25 Kg				
	PESO CARCASSA > 25 Kg				
CARNI OVINE E CAPRINE	PESO CARCASSA < 12 Kg				
	PESO CARCASSA > 12 Kg				
RATITI	STRUZZI O ALTRE SPECIE				
CARNI BIANCHE	POLLI			0,005	
	TACCHINI			0,025	
	FARAONE			0,005	
	ANATRE E OCHE			0,01	
	CONIGLI O ALTRI LAGOMORFI			0,005	
SELVAGGINA DA PENNA ALLEVATA	PESO VIVO > 2 Kg			0,005	
	PESO VIVO >1Kg E < 2Kg			0,0025	
	PESO VIVI < 1 Kg			0,0005	

(*) l'applicazione delle tariffe non deve superare il costo del servizio.
(* *) Per le specie per le quali non è indicata la tariffa si deve fare riferimento alla fascia produttiva individuata nell'Allegato A, Sezione 1, tabella 1.1 MACELLI PER ANIMALI A CARNI ROSSE del decreto legislativo.

B) TARIFFA PER L'ISPEZIONE ANTE MORTEM IN ALLEVAMENTO

POLLAME O LAGOMORFI FINO A 40.000 CAPI	EURO 30,00 (barrare la casella)	
POLLAME O LAGOMORFI OLTRE 40.000 CAPI	EURO 50,00 (barrare la casella)	

C) TARIFFE PER L'ISPEZIONE E CONTROLLO VETERINARIO SU OPERAZIONI DI SEZIONAMENTO CARNI (*)

CARNE	**TONNELLATE DI CARNE INTRODOTTA**	**EURO / TON**	**TOTALE EURO**	**TOTALE EURO** + 30% in proporzione alle ore prestate in orario notturno o festivo sul totale di quelle prestate
BOVINO / SUINO / EQUINO / OVINO/ CAPRINO		2		
POLLAME / CONIGLI		1,5		
PICCOLA SELVAGGINA DA PENNA E DA PELO		1,5		
RATITI (STRUZZO EMU' NANDU')		3		
CINGHIALI E RUMINANTI SELVATICI		2		

Per gli stabilimenti che svolgono attività di sezionamento sulle carni introdotte da altri stabilimenti la tariffa si calcola sul quantitativo totale della carne introdotta nello stabilimento.
(*) l'applicazione delle tariffe non deve superare il costo del servizio.

D) TARIFFE PER L'ISPEZIONE E CONTROLLO VETERINARIO SU CENTRO DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA CACCIATA (*)

CARNE	**NUMERO CAPI**		**EURO / CAPO**	**TOTALE EURO**
	orario diurno	orario notturno o festivo + 30%		
PICCOLA SELVAGGINA DI PENNA			0,005	
PICCOLA SELVAGGINA DI PELO			0,01	
CINGHIALI			1,5	
RUMINANTI SELVATICI			0,5	

(*) l'applicazione delle tariffe non deve superare il costo del servizio.

E) TARIFFE PER L'ISPEZIONE E CONTROLLO VETERINARIO APPLICABILI AL CONFERIMENTO DI LATTE CRUDO AGLI STABILIMENT RICONOSCIUTI I, COMPRESI I CENTRI DI RACCOLTA, PER LA SUCCESSIVA LAVORAZIONE (*)

FASCIA PRUTTIVA MENSILE	**TONNELLATE**	**EURO / TON**	**TOTALE EURO**
FINO A 30 TON		1	
TON SUPPLEMENTARI FINO A 200		0,5	
TON SUPPLEMENTARI DA 201 FINO A 500		0,4	
TON SUPPLEMENTARI DA 501 FINO A 1000		0,3	
TON SUPPLEMENTARI DA1001FINO A 2500		0,25	
TON SUPPLEMENTARI DA 2501 A 5000		0,2	
TON SUPPLEMENTARI DA 5001 A 10.000		0,15	
TON SUPPLEMENTARI OLTRE 10.000		0,1	
TOTALE			
TOTALE EURO + 30% in proporzione alle ore prestate in orario notturno o festivo sul totale di quelle prestate			

(*) l'applicazione delle tariffe non deve superare il costo del servizio.

F) TARIFFE PER L'ISPEZIONE E CONTROLLO VETERINARIO APPLICABILI AI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUICOLTURA (*)

FASE DI CONTROLLO	**TONNELLATE / MESE**	**EURO/TON**	**EURO**	**TOTALE EURO**	**TOTALE EURO** + 30% in proporzione alle ore prestate in orario notturno o festivo sul totale di quelle prestate
PRIMA IMMISSIONE IN COMMERCIO PRIME 50 TONNELLATE		1			
PRIMA IMMISSIONE IN COMMERCIO TONNELLATE SUPPLEMENTARI		0,5			
PRIMA VENDITA NEL MERCATO DEL PESCE PRIME 50 TONNELLATE		0,5			
PRIMA VENDITA NEL MERCATO DEL PESCE TONNELLATE SUPPLEMENTARI		0,25			
PRIMA VENDITA IN CASO DI MANCANZA O INSUFFICIENZA DEL GRADO DI FRESCHEZZA E/O DIMENSIONI – REG UE 2406/96 PRIME 50 TONNELLATE		1			
PRIMA VENDITA IN CASO DI MANCANZA O INSUFFICIENZA DEL GRADO DI FRESCHEZZA E/O DIMENSIONI – REG UE 2406/96 OLTRE LE 50 TONNELLATE		0,5			
LAVORAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUICOLTURA		0,5			

(*) l'applicazione delle tariffe non deve superare il costo del servizio.

G) TARIFFE PER L'ISPEZIONE E CONTROLLO SANITARIO PER GLI STABILIMENTI CHE EFFETTUANO ATTIVITA' PRODUTTIVE NON RICOMPRESE NELL'ALLEGATO IV, SEZIONE B DEL REGOLAMENTO CE 882/2004 (*)

BARRARE LE ATTIVITÀ SVOLTE	**Tipologia stabilimento (Attività prevalente ingrosso)**	**Fascia produttiva annua A (400 EURO/ANNO)**	**Fascia produttiva annua B (800 EURO/ANNO)**	**Fascia produttiva annua C(1500 EURO/ANNO)**
	PRODOTTI E PREPARAZIONI DI CARNE	**fino a 200 ton**	**da 201 a 1000 ton**	**oltre 1000 ton**
	LATTE TRATTATO TERMICAMENTE E PRODOTTI LATTIERI (nei casi in cui non sia possibile applicare la lettera E4)			
	OVOPRODOTTI			
	CENTRI IMBALLAGGIO UOVA	**fino a 10.000.000 uova**	**da 10.000.000 a 50.000.000**	**oltre 50.000.000 di uova**
	MIELE	**fino a 500 ton**	**da 501 a 1.000 ton**	**oltre 1.000 ton**
	MOLLUSCHI BIVALVI VIVI	**fino a 10 ton**	**da 11 a 100 ton**	**Oltre 100 ton**
	COSCE DI RANA E LUMACHE	**fino a 10 ton**	**da 11 a 100 ton**	**oltre 100 ton**
	GRASSI FUSI DI ORIGINE ANIMALE E CICCIOLI	**fino a 100 ton**	**da 101 a 500 ton**	**Oltre 500 ton**
	STOMACI VESCICHE E BUDELLA	**fino a 100 ton**	**da 101 a 500 ton**	**Oltre 500 ton**
	GELATINA E COLLAGENE	**fino a 100 ton**	**da 101 a 500 ton**	**Oltre 500 ton**
	CENTRI DI COTTURA	**fino a 10 ton di materie prime**	**da 11 a 100 ton di materie prime**	**oltre 100 ton di materie prime**
	ACQUE MINERALI E BEVANDE ANALCOLICHE	**fino a 10.000 hl**	**da 10.001 a 100.000 hl**	**oltre 100.000 hl**
	INTEGRATORI ALIMENTARI E PRODOTTI DIETETICI	**fino a 100 ton**	**da 101 a 500 ton**	**Oltre 500 ton**
	PRODOTTI DI IV GAMMA E DI V GAMMA	**fino a 500 ton**	**da 501 a 1.000 ton**	**oltre 1.000 ton**
	MOLINI INDUSTRIALI, PASTIFICI, PANIFICI E PRODOTTI DA FORNO INDUSTRIALI	**fino a 500 ton**	**da 501 a 1.000 ton**	**oltre 1.000 ton**
	PASTICCERIE INDUSTRIALI	**fino a 100 ton**	**da 101 a 500 ton**	**Oltre 500 ton**
	PRODUZIONE SURGELATI	**fino a 500 ton**	**da 501 a 1.000 ton**	**oltre 1.000 ton**
	CONSERVE VEGETALI FRUTTA SECCA E SPEZIE	**fino a 500 ton**	**da 501 a 1.000 ton**	**oltre 1.000 ton**
	ALIMENTI VEGETALI NON CONSIDERATI ALTROVE	**fino a 500 ton**	**da 501 a 10.000 ton**	**oltre 10.000 ton**

	VINO E BEVANDE ALCOLICHE	**fino a 5.000 hl**	**da 5.001 a 50.000 hl**	**oltre 50.000 hl**
	PRODUZIONE ED IMBOTTIGLIAMENTO OLII	**fino a 1.000 hl**	**da 1.001 a 10.000 hl**	**oltre 10.000 hl**
	CAFFE' E THE	**fino a ton 500**	**da ton 501 a ton 1.000**	**oltre ton 1.000**
	CIOCCOLATO E PRODOTTI A BASE DI LATTE OTTENUTI DA MATERIA PRIMA TRASFORMATA	**fino a 500 ton**	**da 500 a 1.000 ton**	**oltre 1.000 ton**
	ADDITIVI E COLORANTI ALIMENTARI	**fino a 100 ton**	**da 101 a 500 ton**	**Oltre 500 ton**

	OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARI OPERANTI IN MERCATI GENERALI E DEL SETTORE ORTOFRUTTICOLI FRESCHI	**fino a 500 ton**	**da 501 a 1.000 ton**	**oltre 1.000 ton**
	DEPOSITI ALIMENTARI			
	DEPOSITI ALIMENTARI PER PRODOTTI IN REGIME DI FREDDO E PIATTAFORME DI DISTRIBUZIONE			
	STABILIMENTI DI LAVORAZIONE DEL RISONE E DEL RISO	**C) fascia unica 1.500 euro**		

FASCIA	**Barrare la fascia individuata**	**IMPORTO PER FASCIA**
A		400 EURO
B		800 EURO
C		1500 EURO
TOTALE		

(*) Occorre indicare nella casella a sinistra la tipologia di stabilimento riportando la lettera della fascia produttiva corrispondente (A o B o C).
Con il termine " attività prevalente all'ingrosso" si intende il superamento del 50% del quantitativo di prodotto venduto all'ingrosso.
Qualora uno stabilimento svolga più di una attività occorre contrassegnare con la lettera corrispondente tutte le caselle pertinenti; in tal caso si applica una sola tariffa corrispondente alla somma dei costi delle singole attività rese.
L' importo deve essere versato all'Azienda sanitaria locale.
L'individuazione della fascia produttiva e la conseguente determinazione della tariffa puo' anche essere fatta sulla base di autodichiarazione dell'operatore del settore interessato, in funzione del tipo di attività e di entità produttiva.
Le Regioni e le Province autonome possono stabilirne le conseguenti modalità di riscossione.
Si applica la maggiorazione del 30%, ove sussistano le condizioni di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo.

IMPORTI DI CUI ALLA LETTRA	A	EURO	____________ +
	B		____________ +
	C		____________ +
	D		____________ +
	E		____________ +
	F		____________ +
	G		____________ +

TOTALE IMPORTO DELLA BOLLETTA ___________

CONTROLLI SUPPLEMENTARI ED INTEGRATIVI E SU RICHIESTA

I controlli di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 devono essere tariffati in base alle ore prestate ed al relativo costo orario. Il costo orario è inteso come costo orario della prestazione e non include i costi delle analisi di laboratorio, da corrispondere direttamente da parte dell'operatore del settore interessato alla struttura che ha effettuato l' analisi. (*)

NUMERO ORE PRESTATE X COSTO ORARIO (50,00 EURO) = MAGGIORAZIONE euro ____________________
(DA SOMMARE AL TOTALE IMPORTO DELLA BOLLETTA)

(*) Il costo dell'analisi di laboratorio è quello stabilito dal Servizio sanitario nazionale.

MAGGIORAZIONI

MAGGIORAZIONE DEL 20%
(Articolo 11 decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194)
(esclusi i controlli di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194)

TOTALE IMPORTO DELLA BOLLETTA DOVUTO : 100 X 20 = MAGGIORAZIONE euro __________________
(DA SOMMARE AL TOTALE IMPORTO DELLA BOLLETTA)

MAGGIORAZIONE DEL 0,5% - ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO NAZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 41 DEL REGOLAMENTO CE 882/2004
(articolo 11 decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194)
(inclusi i controlli di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194)

TOTALE IMPORTO DELLA BOLLETTA DOVUTO : 100 X 0,5 = MAGGIORAZIONE euro _________________
(Maggiorazione da versare alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio con imputazione ad apposito capitolo di entrata del Ministero della salute)

FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO
A SVOLGERE I CONTROLLI

TIMBRO DELLA ASL
Attenzione: la bolletta può essere stampata integralmente, può presentare una veste grafica differente al fine di consentire compilazioni informatizzate o puo' riportare solo le lettere riferite alle voci pertinenti con le attività svolte dallo stabilimento al quale si riferisce la compilazione, purchè ne vengano salvaguardati i contenuti.

Allegato 2 (articolo 4)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE __________________________

AZIENDA SANITARIA LOCALE ________________________________

COMUNICAZIONI ALLA REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA / MINISTERO DELLA SALUTE / MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1

ANNO ________________

TRIMESTRE DELLA CONTABILIZZAZIONE ___________________

DATA DELLA COMUNICAZIONE ___________________

COSTO DEL SERVIZIO	
RIDETERMINAZIONI	
IMPORTO TOTALE DELLE BOLLETTE EMESSE	
TOTALE SOMME RISCOSSE	

	IMPORTI RIPARTIZIONI E TRASFERIMENTI
AZIENDA SANITARIA LOCALE (90%)	
ENTRATADEL BILANCIO DELLO STATO (2%)	
REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA (3,5%)	
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE (3,5%)	
LABORATORI DI REFERENZA di cui alla lettera d) articolo 7, decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 (1%)	

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE GENERALE

Allegato 3 (articolo 4, comma 1)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE ____________________________

COMUNICAZIONI AL MINISTERO DELLA SALUTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1

ANNO _________________

	IMPORTI RISCOSSI	**IMPORTI DELLE RIPARTIZIONI E TRASFERIMENTI**				
		AZIENDE SANITARIE LOCALI (90%)	ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO (2%)	REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA (3,5%)	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE (3,5%)	LABORATORI DI REFERENZA di cui alla lettera d) articolo 7 decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 (1%)
ASL N. 1						
ASL N. 2						
ASL N. 3						
ASL N.						
TOTALE						

IL DIRETTORE GENERALE

Allegato 4 (articolo 8)

(*) [ ] SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E BOLZANO ______________________

[ ] ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE ______________________

[ ] LABORATORIO DI ANALISI
(ISS – ARPA – CENTRO DI REFERENZA - ALTRO) SPECIFICARE ______________________

RENDICONTAZIONE ARTICOLO 12, COMMA 1
DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 2008, N. 194

31 MARZO ANNO ________________

COSTO DEL SERVIZIO	
RIDETERMINAZIONI ANCHE IN CORSO D'ANNO	
SOMME RISCOSSE	
IMPORTI SPETTANTI	

IL DIRETTORE

(*) BARRARE LA CASELLA PERTINENTE

Allegato 5 (art. 3)

TABELLA TARIFFE PER PIF ED USMAF

Tariffe riscosse dai Posti di Ispezione Frontaliera per i controlli sanitari ufficiali effettuati su tutte le merci e sugli animali vivi di cui alla Decisione della Commissione 17 aprile 2007, n. 275 e sui mangimi di origine non animale ex Decreto Legislativo 17 giugno 2003, n. 223

CAPO I
Tariffe applicabili alle carni importate
- 55 EURO per partita, fino a 6 tonnellate
- 9 EURO per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate
- 420 EURO per partita, oltre le 46 tonnellate.

CAPO II
Tariffe applicabili ai prodotti della pesca importati
- 55 EURO per partita, fino a 6 tonnellate
- 9 EURO per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate
- 420 EURO per partita, oltre le 46 tonnellate.

Tale importo per i prodotti della pesca trasportati come carico alla rinfusa è pari a:
- 600 EURO per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 500 tonnellate
- 1 200 EURO per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 1 000 tonnellate
- 2 400 EURO per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 2 000 tonnellate
- 3 600 EURO per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca superiore a 2 000 tonnellate.

Nel caso di prodotti della pesca catturati nel loro habitat naturale e direttamente sbarcati da una nave battente la bandiera di un paese terzo, si applicano le disposizioni di cui all'allegato IV, sezione B, capo V, lettera a) del Regolamento (CE) 882/2004.

CAPO III
Tariffe applicabili ai prodotti a base di carne, alle carni di pollame, di selvaggina selvatica, di coniglio, di selvaggina di allevamento, al miele, al latte e agli altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano di cui alla Decisione della Commissione 2007/275/CE del 17 aprile 2007 e ai sottoprodotti e ai mangimi di origine animale.
- 55 EURO per partita, fino a 6 tonnellate
- 9 EURO per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate
- 420 EURO per partita, oltre le 46 tonnellate.

Tale importo per i prodotti di origine animale diversi da quelli di cui ai capi I e II, di una partita di sottoprodotti di origine animale o di una partita di mangimi trasportati come carico alla rinfusa è pari a:
- 600 EURO per nave, con un carico di prodotti fino a 500 tonnellate
- 1 200 EURO per nave, con un carico di prodotti fino a 1 000 tonnellate
- 2 400 EURO per nave, con un carico di prodotti fino a 2 000 tonnellate
- 3 600 EURO per nave, con un carico di prodotti superiore a 2 000 tonnellate.

CAPO IV
Tariffe applicabili al transito attraverso la comunità di merci e di animali vivi
L'importo delle tariffe per il controllo sanitario ufficiale del transito di merci e di animali vivi attraverso la Comunità europea è fissato a un livello minimo di 30 EURO, maggiorato di 20 EURO per quarto d'ora di lavoro svolto da ogni addetto

CAPO V
Tariffe applicabili all'importazione di animali vivi
- per bovini, equini, suini, ovini, caprini, volatili da cortile, conigli e piccola selvaggina di penna o di pelo e per i seguenti mammiferi terrestri: cinghiali e ruminanti, a:
    - 55 EURO per partita, fino a 6 tonnellate
    - 9 EURO per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate
    - 420 EURO per partita, oltre le 46 tonnellate;
- per gli animali di altre specie, al costo effettivo dell'ispezione per capo o per tonnellata importata, a:
    - 55 EURO per partita, fino a 46 tonnellate
    - 420 EURO per partita, oltre le 46 tonnellate.

CAPO VI
Tariffe applicabili all'importazione di mangimi di origine non animale
- 55 EURO per partita, fino a 60 tonnellate
- 0,9 EURO per tonnellata successiva, fino a 460 tonnellate
- e a un massimo di 420 euro oltre le 460 tonnellate

Tariffe riscosse dagli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera

CAPO I
Tariffe applicabili all'importazione di alimenti di origine non animale, alimenti destinati ad un'alimentazione particolari, integratori alimentari, alimenti arricchiti, novel food, materiali destinati a venire a contatto con alimenti.
- 63,30 EURO per partita per i materiali destinati a venire a contatto con alimenti
- 55 EURO per partita, fino a 60 tonnellate
- 0,9 EURO per tonnellata successiva, fino a 460 tonnellate
- e a un massimo di 420 euro oltre le 460 tonnellate

CAPO II
Tariffe applicabili al transito attraverso la Comunità europea di merci e rilascio del documento comune

L'importo delle tariffe per il controllo ufficiale del transito di merci attraverso la Comunità europea, compreso il rilascio del documento comune, è fissato a un livello minimo di 30 EURO, maggiorato di 20 EURO per quarto d'ora di lavoro svolto da ogni addetto.

Allegato 6 (Articolo 5, comma 1)

POSTO DI ISPEZIONE FRONTALIERA DI ______________

COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELLA SALUTE E AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 1

Anno ________________________________

Importi Riscossi	**IMPORTI DELLE RIPARTIZIONI E TRASFERIMENTI**					
	Tesoreria Provinciale dello Stato (83%)	**Entrata del bilancio dello Stato (5%)**	**Regione/Provincia Autonoma (7%)**	**Istituto Zooprofilattico Sperimentale (5%)**	**Tesoreria Provinciale dello Stato (costo orario di cui all'art. 4 del d.lgs 194/2008)**	**Tesoreria provinciale dello Stato Maggiorazione di cui all'art. 11, comma 4 del d.lgs 194/2008 (0,5%)**
1° Semestre						
2° Semestre						
Totale						

Il Direttore dell'Ufficio

CONTROLLI RAFFORZATI

I controlli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 devono essere tariffati in base alle ore prestate ed al relativo costo orario. Il costo orario è inteso come costo orario della prestazione e non include i costi delle analisi di laboratorio, da corrispondere direttamente da parte dell'operatore del settore interessato alla struttura che ha effettuato l' analisi. (*)

NUMERO ORE PRESTATE X COSTO ORARIO (50,00 EURO) + MAGGIORAZIONE art. 11, comma 4, d.lgs 194/2008 = euro ____________________

(*) Il costo dell'analisi di laboratorio è quello stabilito dal Servizio sanitario nazionale.

Allegato 7 (Articolo 6, comma 1)

UFFICIO DI SANITA' MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA DI ______

COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELLA SALUTE E AL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1

Anno ________________________________

Importi Riscossi	IMPORTI DELLE RIPARTIZIONI E TRASFERIMENTI					
	Entrata del bilancio dello Stato (80%)	Entrata del bilancio dello Stato (8%)	Regione/Provincia Autonoma (7%)	Istituto Zooprofilattico Sperimentale/ Laboratorio (5%)	Tesoreria provinciale dello Stato (costo orario di cui all'art. 4 del d.lgs 194/2008)	Tesoreria provinciale dello Stato Maggiorazione di cui all'art. 11, comma 4 del d.lgs 194/2008 (0,5%)
1° Semestre						
2° Semestre						
Totale						

Il Direttore dell'Ufficio

CONTROLLI RAFFORZATI

I controlli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 devono essere tariffati in base alle ore prestate ed al relativo costo orario. Il costo orario è inteso come costo orario della prestazione e non include i costi delle analisi di laboratorio, da corrispondere direttamente da parte dell'operatore del settore interessato alla struttura che ha effettuato l' analisi. (*)

NUMERO ORE PRESTATE X COSTO ORARIO (50,00 EURO) + MAGGIORAZIONE art. 11,comma 4, d.lgs. 194/2008 = euro ____________________

(*) Il costo dell'analisi di laboratorio è quello stabilito dal Servizio sanitario nazionale.

11A05406

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «CO.VE.I. Cooperativa veneta impianti» in liquidazione, in Cadoneghe e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenie in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 10/12/2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società "CO.VE.I. COOPERATIVA VENETA IMPIANTI SOC. COOP. in liquidazione", con sede in Cadoneghe (PD) (codice fiscale 03829900285) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e la Dr.ssa Iolanda Spagnuolo, nata a Eboli (SA) il 17/09/1973 domiciliata in Gambugliano (VI), via Fontanabassa, n. 1 - cap. 36050, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 marzo 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A05369

DECRETO 1° aprile 2011.

Approvazione dei criteri generali per la classificazione dei programmi di accesso condizionato.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, concernente il «Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Visto, in particolare, l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 concernente «Disposizioni a tutela dei minori»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2010 con cui l'on.le Paolo Romani è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

Vista la nota dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni protocollo 0046539 del 20 luglio 2010;

Vista la nota protocollo CTM/38/Pres/10 del 30 luglio 2010 del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori recante la proposta di classificazione dei programmi ad accesso condizionato, ai sensi dell'art. 34 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

Ravvisata la necessità di adottare, in attuazione dell'art. 34, comma 1 del citato Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, i criteri generali per la classificazione dei programmi, diffusi su qualsiasi piattaforma di trasmissione, i cui contenuti possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori ai fini della programmazione ad accesso condizionato;

Ritenuta l'opportunità di apportare, conformemente al disposto del ripetuto art. 34 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, modifiche ed integrazioni ai criteri proposti dal Comitato di applicazione del Codice media e minori;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i criteri per la classificazione dei programmi i cui contenuti possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori ai fini della programmazione ad accesso condizionato ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 177/05 «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2011

Il Ministro: ROMANI

ALLEGATO *1*

Criteri per la classificazione dei programmi i cui contenuti possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori ai fini della programmazione ad accesso condizionato ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici».

AMBITI TEMATICI.

Violenza;

Sessualità;

Tematiche sociali, relazionali e comportamentali.

MODALITÀ RAPPRESENTATIVE.

Rappresentazione esplicita;

Durata dell'inquadratura;

Intensità della rappresentazione (grado di insistenza; livello di realismo);

Ripetizione/Frequenza di un certo contenuto all'interno di un testo

Gratuità delle scene rispetto all'economia della narrazione nel suo complesso.

Una o più delle suddette modalità rappresentative - ove caratterizzino il programma nel suo insieme, o una o più parti significative di esso - applicate a ciascuno degli ambiti tematici indicati, portano, in relazione alla classificazione di un programma come «gravemente nocivo», alle seguenti definizioni:

violenza intesa come:

rappresentazione esplicita e/o dettagliata dell'esercizio di violenza gratuita o insistita o efferata e delle sue conseguenze (lesioni, morte);

rappresentazione esplicita e/o dettagliata dell'uso della violenza a fini di tortura o perversione;

esaltazione della violenza sia all'interno della famiglia sia in ambito politico, religioso, razziale, sessuale, fatto salvo il divieto assoluto di programmi contenenti incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione, nazionalità, di cui all'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 177/05, «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici».

sessualità intesa come:

pornografia (come definita nella delibera 23/07/CSP dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni);

all'interno della rappresentazione di relazioni sessuali, presenza di elementi perversi e/o devianti, che portano alla degradazione dell'individuo.

tematiche sociali, relazionali e comportamentali intese come:

rappresentazione legittimante e/o esaltante di comportamenti di discriminazione (come definita nell'art. 3 della Costituzione);

rappresentazione legittimante e/o esaltante di comportamenti offensivi dei diritti fondamentali dell'individuo e della dignità della persona, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 177/05 con riguardo alla dignità della persona;

istigazione alla commissione di reati, all'abuso di alcol e all'utilizzo di sostanze stupefacenti;

rappresentazione induttiva di emulazione di atteggiamenti e comportamenti pericolosi socialmente o individualmente; esaltazione del male nelle sue forme più estreme.

11A05521

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 20 aprile 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del Territorio, Direzione Centrale per i SS.GG., il Personale e l'Organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le Direzioni Compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto l'art. 10 del decreto L.vo 26 gennaio 2001 n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli artt. 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1544 del 10 marzo 2011 del Direttore dell'Ufficio Provinciale di Cagliari, con la quale è stata comunicata la causa e il periodo del mancato funzio-

namento dell'Ufficio Provinciale di Cagliari - Servizio di Pubblicità Immobiliare;

Atteso che il mancato funzionamento è dovuto al trasferimento dell'Ufficio Provinciale di Cagliari, dalla sede di via Pintus a quella di via Jenner 19 - 21 per consentire le necessarie operazioni di trasferimento del Centro Elaborazione Dati (CED) a cura di So.Ge.I.;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'Ufficio sopra citato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopra citate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota n. UGC/243/2011 del 19 aprile 2011 pervenuto in data 20 aprile 2011, ai sensi degli artt. 1 e 3 del D.L. 21 giugno 1961 n. 498;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Cagliari - Servizio di Pubblicità Immobiliare - dal 28 al 30 marzo 2011 compreso.

La presente disposizione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 20 aprile 2011

Il direttore regionale: RONCHETTI

11A05517

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

DECRETO 8 marzo 2011.

Scioglimento della «Se.Be - Soc. coop in liquidazione», senza nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE ALL'INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE, FINANZE E BILANCIO

(*Omissis*).

Decreta:

(*Omissis*).

1) di disporre, lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Se.Be - Soc. coop. in liquidazione», (C.F. 01621900214) ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni transitorie al codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore;

2) avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione;

3) il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino ufficiale delle Regione;

4) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale per lo sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 8 marzo 2011

L'assessore: BIZZO

11A05377

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Topiramato Germed».

Estratto determinazione n. 2183/2011

MEDICINALE: TOPIRAMATO GERMED

TITOLARE AIC: Germed Pharma S.p.A. - Via Cesare Cantù, 11 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) Italia

Confezione

"25 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040343016/M (in base 10) 16H5H8 (in base 32)

Confezione

"25 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040343028/M (in base 10) 16H5HN (in base 32)

Confezione

"25 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in flacone HDPE

AIC n. 040343030/M (in base 10) 16H5HQ (in base 32)

Confezione

"50 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in flacone HDPE

AIC n. 040343042/M (in base 10) 16H5J2 (in base 32)

Confezione

"50 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040343055/M (in base 10) 16H5JH (in base 32)

Confezione

"50 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040343067/M (in base 10) 16H5JV (in base 32)

Confezione

"100 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040343079/M (in base 10) 16H5K7 (in base 32)

Confezione

"100 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040343081/M (in base 10) 16H5K9 (in base 32)

Confezione

"100 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in flacone HDPE

AIC n. 040343093/M (in base 10) 16H5KP (in base 32)

Confezione

"200 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in flacone HDPE

AIC n. 040343105/M (in base 10) 16H5L1 (in base 32)

Confezione

"200 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040343117/M (in base 10) 16H5LF (in base 32)

Confezione

"200 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040343129/M (in base 10) 16H5LT (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:

Compressa rivestita con film

COMPOSIZIONE:

Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg di topiramato

Eccipienti:

Nucleo:

cellulosa microcristallina, mannitolo, carbossimetilamido sodico tipo A, amido pregelatinizzato, crospovidone, povidone, magnesio stearato e cera carnauba.

Rivestimento:

Topiramato Germed 25 mg: opadry II bianco OY-LS-28908 (ipromellosa 15cP (E464), ipromellosa 3cP (E464), ipromellosa 50cP (E464), lattosio monoidrato, titanio diossido (E171), macrogol/PEG 4000).

Topiramato Germed 50 mg: opadry II bianco OY-LS-28908 (ipromellosa 15cP (E464), ipromellosa 3cP (E464), ipromellosa 50cP (E464), lattosio monoidrato, titanio diossido (E171), macrogol/PEG 4000) e opadry giallo 02H2229 (ipromellosa 5cP (E464), titanio diossido (E171), talco, propilenglicole, giallo di chinolina (E104)).

Topiramato Germed 100 mg: opadry arancio 02H23314 (ipromellosa 5cP (E464), titanio diossido (E171), propilenglicole, giallo tramonto (E110)).

Topiramato Germed 200 mg: opadry II rosa 39F24041 (ipromellosa 3cP (E464), ipromellosa 50cP (E464), ipromellosa 15cP (E464), titanio diossido (E171), lattosio monoidrato, macrogol/PEG 4000, ferro ossido rosso (E172), ferro ossido giallo (E172)).

PRODUZIONE, CONTROLLO, RILASCIO LOTTI, CONFEZIONAMENTO:

PHARMATEN S.A. DERVENAKION 6, PALLINI 15351, ATTIKIS GRECIA

PRODUZIONE PRINCIPIO ATTIVO:

TOPIRAMATO DR. REDDY'S LABORATORIES LTD, BULK ACTIVES UNIT – IV PLOT NO 9/A, PHASE III, I.D.A. JEEDIMETLA, HYDERABAD, ANDHRA PRADESH INDIA

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Monoterapia negli adulti, negli adolescenti e nei bambini di età superiore ai 6 anni con crisi parziali con o senza generalizzazione secondaria, e crisi tonico-cloniche generalizzate primarie.

Terapia aggiuntiva nei bambini a partire dai 2 anni di età, negli adolescenti e negli adulti con crisi di origine parziale, con o senza generalizzazione secondaria o crisi tonico-cloniche generalizzate primarie e per il trattamento di crisi associate alla sindrome di Lennox-Gastaut.

Topiramato è indicato negli adulti per la profilassi dell'emicrania dopo attenta valutazione delle possibili alternative terapeutiche. Topiramato non è destinato al trattamento acuto.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione

"25 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040343028/M (in base 10) 16H5HN (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 9,61

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 18,02

Confezione

"25 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in flacone HDPE

AIC n. 040343030/M (in base 10) 16H5HQ (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 9,61

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 18,02

Confezione

"50 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in flacone HDPE

AIC n. 040343042/M (in base 10) 16H5J2 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 18,24

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 34,21

Confezione

"50 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040343055/M (in base 10) 16H5JH (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 18,24

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 34,21

Confezione

"100 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040343081/M (in base 10) 16H5K9 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 32,85

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 61,61
Confezione
“100 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in flacone HDPE
AIC n. 040343093/M (in base 10) 16H5KP (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 32,85
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 61,61
Confezione
“200 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in flacone HDPE
AIC n. 040343105/M (in base 10) 16H5L1 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 63,22
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 118,56
Confezione
“200 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 040343129/M (in base 10) 16H5LT (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 63,22
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 118,56
(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TOPIRAMATO GERMED è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05370

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Venlafaxina Sun».

Estratto determinazione n. 2184/2011

MEDICINALE: VENLAFAXINA SUN

TITOLARE AIC: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisavenue 87 2132 JH Hoofddorp The Netherlands

Confezione
“37,5 mg compresse a rilascio prolungato”
14 compresse in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL
AIC n. 040439010/M (in base 10) 16L372 (in base 32)
Confezione
“37,5 mg compresse a rilascio prolungato”
15 compresse in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL
AIC n. 040439022/M (in base 10) 16L37G (in base 32)
Confezione
“37,5 mg compresse a rilascio prolungato”
20 compresse in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL
AIC n. 040439034/M (in base 10) 16L37U (in base 32)
Confezione
“37,5 mg compresse a rilascio prolungato”
28 compresse in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL
AIC n. 040439046/M (in base 10) 16L386 (in base 32)
Confezione
“37,5 mg compresse a rilascio prolungato”
30 compresse in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL
AIC n. 040439059/M (in base 10) 16L38M (in base 32)
Confezione
“37,5 mg compresse a rilascio prolungato”
50 compresse in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL
AIC n. 040439061/M (in base 10) 16L38P (in base 32)
Confezione
“37,5 mg compresse a rilascio prolungato”
100 compresse in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL
AIC n. 040439073/M (in base 10) 16L391 (in base 32)
Confezione
“37,5 mg compresse a rilascio prolungato”
30 compresse in contenitore HDPE
AIC n. 040439085/M (in base 10) 16L39F (in base 32)
Confezione
“37,5 mg compresse a rilascio prolungato”
1000 compresse in contenitore HDPE
AIC n. 040439097/M (in base 10) 16L39T (in base 32)
Confezione
“75 mg compresse a rilascio prolungato”
14 compresse in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL
AIC n. 040439109/M (in base 10) 16L3B5 (in base 32)
Confezione
“75 mg compresse a rilascio prolungato”
15 compresse in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL
AIC n. 040439111/M (in base 10) 16L3B7 (in base 32)
Confezione
“75 mg compresse a rilascio prolungato”
20 compresse in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL
AIC n. 040439123/M (in base 10) 16L3BM (in base 32)
Confezione
“75 mg compresse a rilascio prolungato”
28 compresse in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL
AIC n. 040439135/M (in base 10) 16L3BZ (in base 32)
Confezione
“75 mg compresse a rilascio prolungato”
30 compresse in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL
AIC n. 040439147/M (in base 10) 16L3CC (in base 32)
Confezione
“75 mg compresse a rilascio prolungato”
50 compresse in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL
AIC n. 040439150/M (in base 10) 16L3CG (in base 32)
Confezione
“75 mg compresse a rilascio prolungato”
100 compresse in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL

AIC n. 040439162/M (in base 10) 16L3CU (in base 32)

Confezione

“75 mg compresse a rilascio prolungato”

30 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 040439174/M (in base 10) 16L3D6 (in base 32)

Confezione

“75 mg compresse a rilascio prolungato”

1000 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 040439186/M (in base 10) 16L3DL (in base 32)

Confezione

“150 mg compresse a rilascio prolungato”

14 compresse in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL

AIC n. 040439198/M (in base 10) 16L3DY (in base 32)

Confezione

“150 mg compresse a rilascio prolungato”

15 compresse in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL

AIC n. 040439200/M (in base 10) 16L3F0 (in base 32)

Confezione

“150 mg compresse a rilascio prolungato”

20 compresse in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL

AIC n. 040439212/M (in base 10) 16L3FD (in base 32)

Confezione

“150 mg compresse a rilascio prolungato”

28 compresse in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL

AIC n. 040439224/M (in base 10) 16L3FS (in base 32)

Confezione

“150 mg compresse a rilascio prolungato”

30 compresse in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL

AIC n. 040439236/M (in base 10) 16L3G4 (in base 32)

Confezione

“150 mg compresse a rilascio prolungato”

50 compresse in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL

AIC n. 040439248/M (in base 10) 16L3GJ (in base 32)

Confezione

“150 mg compresse a rilascio prolungato”

100 compresse in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL

AIC n. 040439251/M (in base 10) 16L3GM (in base 32)

Confezione

“150 mg compresse a rilascio prolungato”

30 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 040439263/M (in base 10) 16L3GZ (in base 32)

Confezione

“150 mg compresse a rilascio prolungato”

1000 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 040439275/M (in base 10) 16L3HC (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:

Compressa a rilascio prolungato

COMPOSIZIONE:

Ogni compressa a rilascio prolungato contiene:

Principio attivo:

Venlafaxina SUN 37,5 mg: Ogni compressa a rilascio prolungato contiene 37,5 mg di venlafaxina (come venlafaxina cloridrato).

Venlafaxina SUN 75 mg: Ogni compressa a rilascio prolungato contiene 75 mg di venlafaxina (come venlafaxina cloridrato).

Venlafaxina SUN 150 mg: Ogni compressa a rilascio prolungato contiene 150 mg di venlafaxina (come venlafaxina cloridrato).

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Strato a rilascio prolungato:

ipromellosa,

povidone (K-30),

lattosio monoidrato,

copolimero dell’acido metacrilico-etil acrilato (1:1),

talco,

magnesio stearato.

Strato apribile:

cellulosa microcristallina silicizzata,

crospovidone tipo A,

silice colloidale anidra,

sodio lauril solfato,

lacca rosso allura (E129),

talco,

magnesio stearato.

Rivestimento:

dispersione acquosa di etil cellulosa,

mannitolo,

povidone (K-30)

dibutil sebacato,

trietil citrato,

polisorbato 20,

opadry II 85F 19250 chiaro consistente di:

talco,

macrogol 3350,

polisorbato 80,

polivinil alcool.

Inchiostro di stampa (opacode-s-1-27794 nero):

gommalacca,

ferro ossido nero (E172),

glicole propilenico

RILASCIO DEI LOTTI:

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. - Polarisavenue 87, 2132 Hoofddorp

The Netherlands

CONTROLLO DEI LOTTI:

Alkaloida Chemical Company - Kabay Janòs ut. 29, 4440 Tiszavasvari - Hungary

PRODUZIONEN E CONFEZIONAMENTO:

Sun Pharmaceutical Industries Ltd - Baroda Highway, Halol-389350, Gujarat - India

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Trattamento di episodi di depressione maggiore

Per la prevenzione di ricomparsa di episodi di depressione maggiore.

Trattamento di disturbi da ansia generalizzata.

Trattamento di disturbi da ansia sociale.

Trattamento di disturbi da panico, con o senza agorafobia.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione

“37,5 mg compresse a rilascio prolungato”

28 compresse in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL

AIC n. 040439046/M (in base 10) 16L386 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 4,29

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 8,04

Confezione

"75 mg compresse a rilascio prolungato"

14 compresse in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL

AIC n. 040439109/M (in base 10) 16L3B5 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 3,90

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 7,32

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VENLAFAXINA SUN

è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05371

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zolemer».

Estratto determinazione n. 2185 / 2011

MEDICINALE: ZOLEMER

TITOLARE AIC: EG S.p.A.Via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano

Confezione

"20 mg compresse gastroresistenti" 7 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

AIC n. 040600013/M (in base 10) 16R0GF (in base 32)

Confezione

"20 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

AIC n. 040600025/M (in base 10) 16R0GT (in base 32)

Confezione

"20 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in flacone HDPE

AIC n. 040600037/M (in base 10) 16R0H5 (in base 32)

Confezione

"20 mg compresse gastroresistenti" 7 compresse in flacone HDPE

AIC n. 040600049/M (in base 10) 16R0HK (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:

Compressa gastroresistente

COMPOSIZIONE:

Ogni compressa gastroresistente contiene:

Principio attivo:

20 mg di pantoprazolo (come sodio sesquidrato)

Eccipienti:

Nucleo:

maltitolo (E965)

crospovidone tipo B

carmellosa sodica

sodio carbonato anidro

calcio stearato

Rivestimento:

polivinile alcool

talco

titanio diossido (E171)

Macrogol 3350

Lecitina di soia

Ossido di ferro giallo (E172)

Sodio carbonato anidro

Acido metacrilico-etile acrilato copolimero (1:1)

Sodio laurilsolfato

Polisorbato 80

Trietile citrato

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO, RILASCIO:

Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.

21 Wincentego Pola Str. 58-500 Jelenia

Gòra Polonia

Sofarimex-Ind. Quimica e Farmaceutica S.A.

Av. Das Indùstrias, Alto do Colaride 2735-213 Cacém Portogallo

Rottendorf Pharma GmbH

Ostenfelder Str. 51-61, 59320 Ennigerloh

Germania

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO, RILASCIO:

Advance Pharma GmbH

Wallenroder Strasse 12-14, 13435 Berlin

Germania

CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO, RILASCIO:

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel

Germania

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9, 4879 AC Etten-Leur Olanda

RILASCIO DEI LOTTI:

Aliud Pharma GmbH

Gottlieb-Daimler-Strasse 19, 89150

Laichingen Germania

STADA Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36/2 A-1190 Vienna Austria

CONTROLLO DEI LOTTI:

Steiner & Co. Deutsche

Arzneimittelgesellschaft mbH &Co. KG

Ostpreussendamm 72/74, 12207 Berlino Germania

CONTROLLO, RILASCIO:

Eurogenerics N.V.

Heizel Esplanade B22, 1020 Brussel

Belgio

Clonmel Healthcare Ltd

Waterford Road Clonmel Co. Tipperary Irlanda

CONFEZIONAMENTO (secondario), RILASCIO:

PharmaCoDane Aps

Marielundvej 46 A, 2750 Herlev Danimarca

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO:

AET laboratories Pvt. Ltd

Survey No. 42, Gaddapotharam, Kazipally

Ind. Area, Medak Dist., Hyderabad – 502319 (AP) India

CONFEZIONAMENTO:

Klocke Verpackungs-Service GmbH

Max-Becker-Str. 6, 76356 Weingarten/Baden Germania

Hemofarm A.D.

Beogradisk Put bb, 26300 Vrsac

Serbia/Montenegro

Lamp S. Prospero S.p.A.

Via della Pace, 25/A 41030 San Prospero

(Modena) Italia

STADA Production Ireland Ltd

Waterford Road Clonmel Co. Tipperary

Irlanda

PRODUZIONE PRINCIPIO ATTIVO:

MATRIX LABORATORIES LIMITED PLOT N. S 38 TO 40, 49 TO 51 PHASE IV IDA JEEDIMETLA HYDERABAD ANDHRA PRADESH INDIA

MOEHS CANTABRA S.L. POLIGONO INDUSTRIAL REQUEJADA 39313 POLANCO (CANTABRIA) SPAGNA

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Trattamento a breve termine dei sintomi da reflusso (ad es. pirosi, rigurgito acido) negli adulti

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione

"20 mg compresse gastroresistenti" 7 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

AIC n. 040600013/M (in base 10) 16R0GF (in base 32)

Classe di rimborsabilità

C-bis

Confezione

"20 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

AIC n. 040600025/M (in base 10) 16R0GT (in base 32)

Classe di rimborsabilità

C-bis

Confezione

"20 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in flacone HDPE

AIC n. 040600037/M (in base 10) 16R0H5 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

C-bis

Confezione

"20 mg compresse gastroresistenti" 7 compresse in flacone HDPE

AIC n. 040600049/M (in base 10) 16R0HK (in base 32)

Classe di rimborsabilità

C-bis

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ZOLEMER è la seguente:

Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05372

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «Pataca de Galicia» / «Patata de Galicia»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 108 del 7 aprile 2011, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria – Ortofrutticoli e cereali naturali o trasformati – «PATACA DE GALICIA»/«PATATA DE GALICIA»

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche di competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello Sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

11A05373

Domanda di registrazione della denominazione «Holsteiner Katenschinken» / «Holstein er Schinken» / «Holsteiner Katenrauchschinken» / «Holsteiner Knochenschinken».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 109 del 9 aprile 2011, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Germania, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Prodotti a base di carne «Holsteiner Katenschinken» / «Holstein er Schinken» / «Holsteiner Katenrauchschinken» / «Holsteiner Knochenschinken».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20, Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

11A05374

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, recante: "Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità". (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* **–serie generale- n. 98 del 29 aprile 2011).**

Al decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 10, prima colonna, nell'art. 1, comma 2, laddove viene novellato l'art. 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, il primo e il secondo periodo del comma 8 del predetto articolo 2 del decreto legislativo n. 261 del 1999, sono sostituiti dal seguente:

«8. I compensi spettanti ai membri del Collegio sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.».

11A05725

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-100) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.